Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2020/0267(COD)

26.5.2021

EMENDAMENTI
135 - 334

Progetto di relazione
Johan Van Overtveldt
(PE689.571v01-00)

Regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito

Proposta di regolamento
(COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

Emendamento 135
Stasys Jakeliūnas

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo rigetta la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito.

Or. en

Motivazione

La proposta non è tecnologicamente neutra ed è ridondante. L'attuale quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari consente già l'innovazione. Nella proposta di regolamento sono stati allentati alcuni requisiti relativi alla tutela degli investitori e all'integrità del mercato. Ciò può comportare una maggiore frammentazione del mercato e un aumento dell'instabilità finanziaria. Vi è inoltre una sostanziale delega di poteri alle autorità nazionali competenti. Poiché il sistema di vigilanza finanziaria dell'UE non è ancora armonizzato, il regolamento proposto potrebbe comportare un rischio di arbitraggio normativo e un ulteriore aumento della frammentazione del mercato.

Emendamento 136
Johan Van Overtveldt

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
– visto il parere della Banca centrale europea [2],	– visto il parere della Banca centrale europea ***del 28 aprile 2021***[2],
[2] GU C xxx del xx.x.2021, pag. xx.	[2] GU C xxx del xx.x.2021, pag. xx.

Or. en

Emendamento 137

Johan Van Overtveldt

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– visto il parere 6/2021 del Garante europeo della protezione dei dati del 23 aprile 2021,

Or. en

Emendamento 138
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La comunicazione della Commissione europea su una strategia per la finanza digitale [32] mira a garantire che la legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari sia adeguata all'era digitale e contribuisca a un'economia che guardi al futuro e operi a favore dei cittadini, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. L'Unione ha interesse politico a sviluppare e a promuovere la diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, quali la blockchain e la tecnologia di registro distribuito ("DLT"). Le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni della DLT al settore finanziario.	(1) La comunicazione della Commissione europea su una strategia per la finanza digitale [32] mira a garantire che la legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari sia adeguata all'era digitale e contribuisca a un'economia che guardi al futuro e operi a favore dei cittadini, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. L'Unione ha interesse politico a ***esplorare, a*** sviluppare e a promuovere la diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, quali la blockchain e la tecnologia di registro distribuito ("DLT"). Le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni della DLT al settore finanziario.
[32] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia finanziaria digitale per l'UE, COM(2020)591.	[32] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia finanziaria digitale per l'UE, COM(2020)591.

Emendamento 139
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La comunicazione della Commissione europea su una strategia per la finanza digitale [32] mira a garantire che la legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari sia adeguata all'era digitale e contribuisca a un'economia che guardi al futuro e operi a favore dei cittadini, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. L'Unione ha interesse politico a sviluppare e a promuovere la diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, quali la blockchain e la tecnologia di registro distribuito ("DLT"). Le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni della DLT al settore finanziario.	(1) La comunicazione della Commissione europea su una strategia per la finanza digitale [32] mira a garantire che la legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari sia adeguata all'era digitale e contribuisca a un'economia che guardi al futuro e operi a favore dei cittadini, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. L'Unione ha interesse politico a sviluppare e a promuovere la diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, quali la blockchain e la tecnologia di registro distribuito ("DLT"). Le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni della DLT al settore finanziario. ***La DLT comprende una serie di soluzioni diverse che uniscono la tecnologia delle banche dati alla crittografia al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti e prevenire il rischio che diversi utenti facciano affidamento su versioni incoerenti dei dati a causa della latenza di rete o della convalida di biforcazioni ("fork") in conflitto, consentendo il controllo crittografico finale dell'attività degli utenti e fornendo meccanismi tradizionali e nuovi volti a raggiungere nel tempo un consenso tra gli utenti in merito allo stato della banca dati.***
[32] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato	[32] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato

delle regioni su una strategia finanziaria digitale per l'UE, COM(2020)591.	delle regioni su una strategia finanziaria digitale per l'UE, COM(2020)591.

Or. en

Motivazione

La descrizione del funzionamento delle DLT è derivata dal rapporto 2017 della BCE intitolato "The potential impact of DLTs on securities post-trading harmonisation and on the wider EU financial market integration" (Il potenziale impatto della DLT sull'armonizzazione del settore post-negoziazione dei titoli e sulla più ampia integrazione dei mercati finanziari dell'UE) del gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral, AMI-SeCo).

Emendamento 140
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE e, tra l'altro, comporta sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria. Esse richiedono pertanto un regime specifico a livello dell'Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II)[33]. Nella misura in cui una cripto-attività rientra nella definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una normativa finanziaria esaustiva dell'Unione, comprendente il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sul prospetto)[34], la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla trasparenza)[35], il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio	(2) La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE e, tra l'altro, comporta sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria. Esse richiedono pertanto un regime specifico a livello dell'Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II)[33]. Nella misura in cui una cripto-attività rientra nella definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una normativa finanziaria esaustiva dell'Unione, comprendente il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sul prospetto)[34], la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla trasparenza)[35], il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(regolamento sugli abusi di mercato[36]), il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulle vendite allo scoperto)[37], il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali di titoli)[38] e la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul carattere definitivo del regolamento)[39], potrebbe applicarsi ai relativi emittenti e alle imprese che esercitano attività correlate. La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la loro trasformazione in cripto-attività per consentirne l'emissione, la memorizzazione e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità per incrementi di efficienza nell'***intero*** ambito della negoziazione e della post-negoziazione.

(regolamento sugli abusi di mercato[36]), il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulle vendite allo scoperto)[37], il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali di titoli)[38] e la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul carattere definitivo del regolamento)[39], potrebbe applicarsi ai relativi emittenti e alle imprese che esercitano attività correlate. La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la loro trasformazione in cripto-attività per consentirne l'emissione, la memorizzazione e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità per incrementi di efficienza nell'ambito della negoziazione e della post-negoziazione.

[33] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

[34] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

[35] Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del

[33] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

[34] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

[35] Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).

[36] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

[37] Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

[38] Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

[39] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).

[36] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

[37] Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

[38] Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

[39] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

Or. en

Emendamento 141
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE e, tra l'altro, comporta sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria. Esse richiedono pertanto un regime specifico a livello dell'Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II)[33]. Nella misura in cui una cripto-attività rientra nella definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una normativa finanziaria esaustiva dell'Unione, comprendente il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sul prospetto)[34], la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla trasparenza)[35], il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sugli abusi di mercato[36]), il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulle vendite allo scoperto)[37], il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali di titoli)[38] e la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul carattere definitivo del regolamento)[39], potrebbe applicarsi ai relativi emittenti e alle imprese che esercitano attività correlate. La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la loro ***trasformazione in cripto-attività*** per consentirne l'emissione, la memorizzazione e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove	(2) La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE e, tra l'altro, comporta sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria. Esse richiedono pertanto un regime specifico a livello dell'Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II)[33]. Nella misura in cui una cripto-attività rientra nella definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una normativa finanziaria esaustiva dell'Unione, comprendente il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sul prospetto)[34], la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla trasparenza)[35], il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sugli abusi di mercato[36]), il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulle vendite allo scoperto)[37], il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali di titoli)[38] e la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul carattere definitivo del regolamento)[39], potrebbe applicarsi ai relativi emittenti e alle imprese che esercitano attività correlate. La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la loro ***rappresentazione digitale nei registri distribuiti o il rilascio di classi di attività tradizionali in formato tokenizzato*** per consentirne l'emissione, la

opportunità per incrementi di efficienza nell'***intero*** ambito della negoziazione e della post-negoziazione.

memorizzazione e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità per incrementi di efficienza nell'ambito della negoziazione e della post-negoziazione. ***La tecnologia di registro distribuito (DLT) può potenzialmente promuovere la condivisione di dati e processi aziendali oltre il livello raggiunto dalle attuali banche dati distribuite, utilizzate fino ad oggi per consentire ai partecipanti che si trovano in diverse sedi di leggere il contenuto di una raccolta di dati gestito da un'unica istituzione. La DLT ha lo scopo di creare valore per i partecipanti al mercato consentendo a diverse istituzioni di condividere la gestione delle informazioni in un registro distribuito e di seguire le stesse procedure per aggiornare tali informazioni. Ogni soggetto coinvolto nell'elaborazione delle operazioni finanziarie mantiene attualmente un registro centrale indipendente delle disponibilità di attività dei propri clienti e deve allineare tale registro ai dati conservati in altre banche dati gestite centralmente a diversi livelli della catena del valore post-negoziazione. La tecnologia di registro distribuito potrebbe facilitare l'integrazione post-negoziazione fornendo un'infrastruttura che assicuri a ogni utente una visione coerente e aggiornata delle attività di cui è responsabile e che tali attività possano essere trasferite in modo altamente automatizzato.***

[33] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

[34] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o

[33] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

[34] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o

l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

[35] Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).

[36] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

[37] Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

[38] Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag.

l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

[35] Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).

[36] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

[37] Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

[38] Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag.

1).

[39] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

1).

[39] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

Or. en

Motivazione

Secondo la definizione ampiamente utilizzata (ad esempio dall'OCSE) – Estratto della sintesi del rapporto 2017 della BCE dal titolo "The potential impact of DLTs on securities post-trading harmonisation and on the wider EU financial market integration" (Il potenziale impatto della DLT sull'armonizzazione del settore post-trading dei titoli e sulla più ampia integrazione dei mercati finanziari dell'UE) del gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral, AMI-SeCo).

Emendamento 142
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE e, tra l'altro, comporta sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria. Esse richiedono pertanto un regime specifico a livello dell'Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II)[33]. Nella misura in cui una cripto-attività rientra nella definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una normativa finanziaria esaustiva dell'Unione, comprendente il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e	(2) La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE e, tra l'altro, comporta sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato***, consumo energetico*** e stabilità finanziaria. Esse richiedono pertanto un regime specifico a livello dell'Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II)[33]. Nella misura in cui una cripto-attività rientra nella definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una normativa finanziaria esaustiva dell'Unione, comprendente il regolamento (UE) 2017/1129 del

del Consiglio (regolamento sul prospetto)[34], la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla trasparenza)[35], il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sugli abusi di mercato[36]), il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulle vendite allo scoperto)[37], il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali di titoli)[38] e la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul carattere definitivo del regolamento)[39], potrebbe applicarsi ai relativi emittenti e alle imprese che esercitano attività correlate. La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la loro trasformazione in cripto-attività per consentirne l'emissione, la memorizzazione e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità per incrementi di efficienza ***nell'intero ambito*** della negoziazione e della post-negoziazione.

[33] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014,

Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sul prospetto)[34], la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla trasparenza)[35], il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sugli abusi di mercato[36]), il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulle vendite allo scoperto)[37], il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali di titoli)[38] e la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul carattere definitivo del regolamento)[39], potrebbe applicarsi ai relativi emittenti e alle imprese che esercitano attività correlate. La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la loro trasformazione in cripto-attività per consentirne l'emissione, la memorizzazione e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità per incrementi di efficienza ***in alcune parti*** della negoziazione e della post-negoziazione***, a condizione che tali cripto-attività siano generate in un modo efficiente dal punto di vista energetico***. ***Inoltre, poiché uno strumento finanziario e i relativi rischi rimangono gli stessi indipendentemente dal fatto che sia utilizzata una DLT o meno, i compromessi fondamentali che coinvolgono il rischio di credito e la liquidità rimangono in un ambito tokenizzato. Pertanto, il successo dei sistemi basati su token dipenderà interamente dall'efficacia della loro interazione con i tradizionali sistemi basati su conti.***

[33] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014,

pag. 349).

[34] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

[35] Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).

[36] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

[37] Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

[38] Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del

pag. 349).

[34] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

[35] Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).

[36] Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

[37] Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

[38] Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del

regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

[39] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

[39] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

Or. en

Emendamento 143
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della DLT e delle cripto-attività[40], e nella vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari vi sono disposizioni che possono precludere o limitare l'uso della DLT nell'emissione, nella negoziazione e nel regolamento delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Attualmente vi è inoltre una carenza di infrastrutture di mercato che utilizzano la DLT e forniscono servizi di negoziazione e regolamento per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. ***Senza*** un mercato secondario ***in grado di fornire liquidità e di consentire agli investitori di acquistare e vendere tali attività, il mercato primario*** delle cripto-attività ***che rientrano nella definizione di strumenti finanziari non si espanderà mai in modo sostenibile***.	(3) La legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della DLT e delle cripto-attività[40], e nella vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari vi sono disposizioni che possono precludere o limitare l'uso della DLT nell'emissione, nella negoziazione e nel regolamento delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Attualmente vi è inoltre una carenza di infrastrutture di mercato che utilizzano la DLT e forniscono servizi di negoziazione e regolamento per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. ***Lo sviluppo di*** un mercato secondario delle cripto-attività ***e di titoli tokenizzati potrebbe apportare molteplici vantaggi in termini di maggiore efficienza, trasparenza e concorrenza in relazione alle attività di negoziazione e di regolamento***.

[40] Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets (ESMA50-157-1391).

[40] Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets (ESMA50-157-1391).

Or. en

Emendamento 144
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della DLT e delle cripto-attività[40], e nella vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari vi sono disposizioni che possono precludere o limitare l'uso della DLT nell'emissione, nella negoziazione e nel regolamento delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Attualmente vi è inoltre una carenza di infrastrutture di mercato che utilizzano la DLT e forniscono servizi di negoziazione e regolamento per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Senza un mercato secondario in grado di fornire liquidità e di consentire agli investitori di acquistare e vendere tali attività, il mercato primario delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari non si espanderà mai in modo sostenibile.	(3) La legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della DLT e delle cripto-attività[40], e nella vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari vi sono disposizioni che possono precludere o limitare l'uso della DLT nell'emissione, nella negoziazione e nel regolamento delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Attualmente vi è inoltre una carenza di infrastrutture ***finanziarie*** di mercato ***autorizzate*** che utilizzano la DLT e forniscono servizi di negoziazione e regolamento per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Senza un mercato secondario in grado di fornire liquidità e di consentire agli investitori di acquistare e vendere tali attività, il mercato primario delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari non si espanderà mai in modo sostenibile.

[40] Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets (ESMA50-157-1391).

[40] Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets (ESMA50-157-1391).

Motivazione

Chiarificazione.

Emendamento 145
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Al fine di realizzare un mercato finanziario digitale dell'Unione uniforme per i token di sicurezza e le attività tokenizzate in generale, dovrebbero essere prese in considerazione le differenze esistenti tra i regimi nazionali degli Stati membri, anche per quanto riguarda le differenze nel recepimento delle direttive dell'Unione, come la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID II). Secondo il parere dell'ESMA del gennaio 2019 sulle ICO ("initial coin offering", ovvero offerte di moneta iniziale) e le cripto-attività, uno dei principali ostacoli alla regolamentazione uniforme in tutta l'Unione delle cripto-attività che hanno caratteristiche di investimento è il diverso recepimento delle direttive dell'Unione nella legislazione nazionale, ad esempio per quanto riguarda la definizione di "strumento finanziario" o di "valore mobiliare", o ancora in merito all'analisi giuridica e ai requisiti relativi ai servizi e alle attività di investimento e ai relativi servizi accessori, compresa la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, o la tenuta dei registri per conto degli emittenti di token di sicurezza. È della massima importanza avviare discussioni a livello di Unione sull'armonizzazione dei regimi nazionali al fine di aumentare la certezza del diritto

e raggiungere gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali (UMC), consentendo nel contempo l'emergere di un mercato digitale dell'Unione competitivo dei token di sicurezza e delle risorse tokenizzate in generale.

Or. en

Motivazione

Come già riconosciuto dal parere dell'ESMA sulle ICO e sulle cripto-attività, le divergenze tra le legislazioni nazionali degli Stati membri ostacolano l'applicazione uniforme del quadro finanziario dell'UE, con il risultato di mettere a repentaglio lo svolgimento senza ostacoli delle operazioni transfrontaliere nel contesto dell'UMC. Al fine di creare un mercato digitale dell'UE dei token di sicurezza forte e competitivo, dobbiamo provvedere all'eliminazione di tali divergenze il prima possibile.

Emendamento 146
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Per quanto riguarda il panorama delle tecnologie di registro distribuito, al momento si possono individuare almeno le seguenti specifiche tipologie di DLT: (1) la blockchain, in cui eventuali modifiche alle identità degli attuali utenti autorizzati a inviare un output di transazione non speso ("UTXO"), che rappresenta le disponibilità di attività, vengono elaborate in "batch" (blocchi) che sono poi collegati tra loro tramite tecniche crittografiche ("hashing"); (2) i "consensus ledger" (registri distribuiti di consenso), in cui le istantanee dei saldi associati a ciascun utilizzo vengono aggiornate a turni; e (3) i registri bilaterali sincronizzati, in cui le controparti possono aggiornare il sottoinsieme di informazioni che si riferisce direttamente alla loro attività bilaterale, eventualmente consentendo

l'accesso a tali dati anche ad altre parti selezionate, e rendere disponibili alcune di tali informazioni a un insieme più ampio di utenti. I contratti intelligenti sono un altro tipo di tecnologia che può essere associata alle DLT quando vengono elaborati attraverso i nodi della rete. Tali contratti sono scritti sotto forma di codice eseguibile. Grazie a tali contratti, le controparti certificano che le rispettive attività devono essere inviate o ricevute per loro conto tramite procedure automatizzate che vengono elaborate quando si verifica una serie di eventi prestabiliti all'interno del registro (ad esempio, nel saldo di un utente) o al di fuori di esso (ad esempio, nel prezzo delle attività).

Or. en

Motivazione

Si propone di prendere in considerazione l'inclusione della descrizione dei tipi di DLT quale derivata dal rapporto 2017 della BCE intitolato "The potential impact of DLT tipo on securities post-trading harmonisation and on the wider EU financial market integration" (Il potenziale impatto della DLT sull'armonizzazione del settore post-negoziazione dei titoli e sulla più ampia integrazione dei mercati finanziari dell'UE) del gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral, AMI-SeCo).

Emendamento 147
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse all'uso della DLT e delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Ad esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità e sicurezza ai protocolli e ai contratti	(4) Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse all'uso della DLT e delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Ad esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità e sicurezza ai protocolli e ai contratti

intelligenti alla base delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. La tecnologia sottostante potrebbe anche comportare nuove forme di rischi connessi alla cibersicurezza che non sono adeguatamente affrontati dalle norme vigenti. Nell'Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione e la post-negoziazione delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, ma pochi sono già operativi o hanno una portata limitata. Data la limitata esperienza nella negoziazione e post-negoziazione di operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, ***attualmente*** sarebbe prematuro apportare modifiche rilevanti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali cripto-attività e della tecnologia sottostante. ***Allo stesso tempo, la creazione di infrastrutture del mercato finanziario per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari è attualmente vincolata ad alcuni requisiti contenuti nella legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che non sarebbero pienamente adeguati alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e all'uso della DLT. Ad esempio, solitamente le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività danno accesso diretto agli investitori non professionali, mentre di regola le sedi tradizionali di negoziazione consentono l'accesso tramite intermediari finanziari.***	intelligenti alla base delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari***, il che è fortemente problematico***. La tecnologia sottostante potrebbe anche comportare nuove forme di rischi connessi alla cibersicurezza che non sono adeguatamente affrontati dalle norme vigenti. Nell'Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione e la post-negoziazione delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, ma pochi sono già operativi o hanno una portata limitata. ***Inoltre, come evidenziato dal gruppo consultivo della BCE sulle infrastrutture di mercato per titoli e garanzie e dal gruppo consultivo per i pagamenti, l'uso della DLT comporterebbe sfide simili a quelle affrontate da soluzioni basate sulla tecnologia convenzionale (ad esempio problemi di frammentazione e interoperabilità) e allo stesso tempo potrebbe potenzialmente crearne di nuove (ad esempio in relazione alla validità legale dei token).*** Data la limitata esperienza nella negoziazione e post-negoziazione di operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari ***e alla luce dei rischi evidenziati dalla BCE***, ***è necessario adottare un approccio di grande cautela e*** sarebbe ***molto*** prematuro apportare modifiche rilevanti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali cripto-attività e della tecnologia sottostante.
	Or. en

Emendamento 148
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse all'uso della DLT e delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Ad esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità e sicurezza ai protocolli e ai contratti intelligenti alla base delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. La tecnologia sottostante potrebbe anche comportare nuove forme di rischi connessi alla cibersicurezza che non sono adeguatamente affrontati dalle norme vigenti. Nell'Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione e la post-negoziazione delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, ma pochi sono già operativi o hanno una portata limitata. Data la limitata esperienza nella negoziazione e post-negoziazione di operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, attualmente sarebbe prematuro apportare modifiche rilevanti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali cripto-attività e della tecnologia sottostante. Allo stesso tempo, la creazione di infrastrutture del mercato finanziario per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari è attualmente vincolata ad alcuni requisiti contenuti nella legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che non ***sarebbero*** pienamente adeguati alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e all'uso della DLT. Ad esempio, solitamente le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività danno accesso diretto agli investitori non professionali, mentre di regola le sedi tradizionali di negoziazione consentono l'accesso tramite intermediari finanziari.	(4) Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse all'uso della DLT e delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Ad esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità e sicurezza ai protocolli e ai contratti intelligenti alla base delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. La tecnologia sottostante potrebbe anche comportare nuove forme di rischi connessi alla cibersicurezza che non sono adeguatamente affrontati dalle norme vigenti. Nell'Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione e la post-negoziazione delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, ma pochi sono già operativi o hanno una portata limitata. Data la limitata esperienza nella negoziazione e post-negoziazione di operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, attualmente sarebbe prematuro apportare modifiche rilevanti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali cripto-attività e della tecnologia sottostante. Allo stesso tempo, la creazione di infrastrutture del mercato finanziario per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari è attualmente vincolata ad alcuni requisiti contenuti nella legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che non ***sono*** pienamente adeguati alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e all'uso della DLT. Ad esempio, solitamente le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività danno accesso diretto agli investitori non professionali, mentre di regola le sedi tradizionali di negoziazione consentono l'accesso tramite intermediari finanziari.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 149
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse all'uso della DLT e delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Ad esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità e sicurezza ai protocolli e ai contratti intelligenti alla base delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. La tecnologia sottostante potrebbe anche comportare nuove forme di rischi connessi alla cibersicurezza che non sono adeguatamente affrontati dalle norme vigenti. Nell'Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione e la post-negoziazione delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, ma pochi sono già operativi o hanno una portata limitata. Data la limitata esperienza nella negoziazione e post-negoziazione di operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, attualmente sarebbe prematuro apportare modifiche rilevanti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali cripto-attività e della tecnologia sottostante. Allo stesso tempo, la creazione di infrastrutture del mercato finanziario per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari è attualmente vincolata ad alcuni requisiti contenuti nella legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari	(4) Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse all'uso della DLT e delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Ad esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità e sicurezza ai protocolli e ai contratti intelligenti alla base delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. La tecnologia sottostante potrebbe anche comportare nuove forme di rischi connessi alla cibersicurezza che non sono adeguatamente affrontati dalle norme ***e dalle prassi*** vigenti. Nell'Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione e la post-negoziazione delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, ma pochi sono già operativi o hanno una portata limitata. Data la limitata esperienza nella negoziazione e post-negoziazione di operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, attualmente sarebbe prematuro apportare modifiche rilevanti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali cripto-attività e della tecnologia sottostante. Allo stesso tempo, la creazione di infrastrutture del mercato finanziario per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari è attualmente vincolata ad alcuni requisiti contenuti nella legislazione dell'Unione in

che non sarebbero pienamente adeguati alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e all'uso della DLT. Ad esempio, solitamente le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività danno accesso diretto agli investitori non professionali, mentre di regola le sedi tradizionali di negoziazione consentono l'accesso tramite intermediari finanziari.

materia di servizi finanziari che non sarebbero pienamente adeguati alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e all'uso della DLT. Ad esempio, solitamente le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività danno accesso diretto agli investitori non professionali, mentre di regola le sedi tradizionali di negoziazione consentono l'accesso tramite intermediari finanziari.

Or. en

Emendamento 150
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari ***e della*** DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia	(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari ***basati sulla*** DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. ***La creazione del regime pilota dovrebbe lasciare impregiudicati i compiti e le responsabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli statuti del SEBC e della BCE, al fine***

sottostante.	***di promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e garantire sistemi di compensazione e pagamento efficienti e solidi nell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.*** Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante. ***L'esperienza acquisita con il regime pilota dovrebbe pertanto contribuire a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati all'attuale normativa dell'Unione in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari basati sulla DLT.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a tenere conto di un suggerimento formulato nel parere della BCE. Alla luce della sovrapposizione tra la proposta di regolamento e i compiti fondamentali del SEBC, che consistono nel promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e garantire sistemi di compensazione e pagamento efficienti e solidi nell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi, sarebbe opportuno affermare espressamente che la proposta di regolamento non pregiudica tali compiti del SEBC.

Emendamento 151
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del	(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del

mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante.

mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. ***Il contributo principale del regime pilota dovrebbe essere quello di sperimentare la possibilità di evitare l'"intermediazione" dei CSD durante la registrazione dei titoli, consentendo la registrazione sulla blockchain. Gran parte della ratio normativa alla base del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo ai depositari centrali di titoli (CSDR) risiede nel voler garantire la fiducia nella tutela degli investitori e nell'integrità del mercato, seguendo un approccio basato su una terza parte fidata. L'obiettivo del regime pilota dovrebbe essere consentire la ridefinizione di tale approccio in uno di fiducia, contribuendo a chiarire come si dovrebbero costruire nuovi modelli di fiducia basati sulla blockchain o sulla DLT.*** Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante***, al fine di identificare le necessarie modifiche mirate al vigente quadro giuridico dell'Unione per quanto riguarda l'emissione, la custodia, l'amministrazione delle attività, la negoziazione e il regolamento di strumenti finanziari basati sulla DLT***.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale. Inoltre, è opportuno menzionare esplicitamente che il regime pilota è fondamentale per sperimentare la disintermediazione durante la registrazione dei titoli, consentendo che la registrazione avvenga sulla blockchain. L'esperienza acquisita con il regime pilota per la DLT dovrebbe orientare i futuri sviluppi legislativi.

Emendamento 152
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante.	(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. ***La creazione del regime pilota non dovrebbe pregiudicare i compiti e le responsabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali nel Sistema europeo di banche centrali (SEBC), come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dallo statuto del SEBC e della BCE, per promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e assicurare sistemi di compensazione e pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e con altri paesi.*** Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea

degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante.

Or. it

Emendamento 153
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante.	(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT**.** ***La creazione del regime pilota dovrebbe lasciare impregiudicati i compiti e le responsabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli statuti del SEBC e della BCE, al fine di promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e garantire sistemi di compensazione e pagamento efficienti e solidi nell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi***. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano

nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante.

Or. en

Motivazione

Conformemente al parere della BCE.

Emendamento 154
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota ***per*** le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui	(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori ***ed evitando l'arbitraggio normativo***, sarebbe utile creare un regime pilota ***per sperimentare*** le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari***, senza indebolire eventuali requisiti e garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali.***

rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante.

Inoltre, le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero disporre di garanzie adeguate per assicurare un'efficace tutela degli investitori in relazione all'uso della tecnologia di registro distribuito, definire una chiara divisione delle responsabilità ed essere responsabili nei confronti dei clienti per le eventuali perdite dovute ai guasti operativi. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze***, e trarre insegnamento da esse,*** sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante.

Or. en

Emendamento 155
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota	(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota

dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici ***derivanti dalle*** cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante.	dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici ***relativi alle*** cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante. ***L'esperienza acquisita con il regime pilota mira a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati all'attuale normativa dell'Unione che disciplina l'emissione, la custodia e l'amministrazione delle attività, la negoziazione e il regolamento di strumenti finanziari basati sulla DLT.***

Or. en

Emendamento 156
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati	(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante.	(ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante. ***Allo stesso tempo, il regime pilota dovrebbe limitarsi a introdurre adeguamenti mirati al diritto dell'Unione esistente, senza tradursi in una revisione di fondo della separazione tra funzioni di negoziazione e funzioni di post-negoziazione e del panorama delle infrastrutture del mercato finanziario.***

Or. en

Motivazione

Il regime pilota per le DLT non dovrebbe fungere da precedente per una revisione più approfondita del quadro MiFID/R e del regolamento relativo ai CSD, in particolare in materia di classificazione delle infrastrutture del mercato finanziario. Non è opportuno collegare il regime pilota agli OTF e agli SI.

Emendamento 157
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza ***e*** tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-	(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e della DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza***,*** tutela degli investitori ***e un basso consumo di energia***, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e

attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante.

il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante***, il che dovrebbe essere caratterizzato da un basso livello del consumo di energia***.

Or. en

Emendamento 158
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Il regime pilota per l'infrastruttura di mercato basata sulla DLT non dovrebbe comportare l'insorgere di arbitraggi normativi e scappatoie legali. Dovrebbe quindi applicarsi il principio generale "stessa attività, stessi rischi, stesse regole".

Or. en

Emendamento 159
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per conseguire tale obiettivo è opportuno creare un nuovo status dell'Unione per le infrastrutture di mercato	(6) Per conseguire tale obiettivo è opportuno creare un nuovo status dell'Unione per le infrastrutture di mercato

DLT. Tale status dovrebbe essere facoltativo e non dovrebbe impedire alle infrastrutture dei mercati finanziari, quali sedi di negoziazione, depositari centrali di titoli e controparti centrali, di sviluppare servizi e attività di negoziazione e post-negoziazione per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari o basate sulla DLT, ai sensi della vigente legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.	DLT ***al fine di garantire che l'UE sia in grado di mantenere la sua leadership concorrenziale per quanto riguarda le attività tokenizzate e contribuire allo sviluppo di un mercato secondario per tali attività***. Tale status dovrebbe essere facoltativo e non dovrebbe impedire alle infrastrutture dei mercati finanziari, quali sedi di negoziazione, depositari centrali di titoli e controparti centrali, di sviluppare servizi e attività di negoziazione e post-negoziazione per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari o basate sulla DLT, ai sensi della vigente legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare la necessità per l'UE di rimanere alla guida di una nuova economia globale basata sulla DLT che consentirà di sviluppare economie di scala e rendere i mercati delle attività tokenizzate più efficienti.

Emendamento 160
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Laddove i CSD gestiti da membri del SEBC, da organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe o da altri enti pubblici incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell'UE gestiscono un sistema di regolamento titoli DLT, non dovrebbero essere tenuti a chiedere esenzioni o autorizzazioni specifiche a un'autorità competente, poiché tali CSD non hanno l'obbligo di riferire alle autorità competenti né di rispettare i loro ordini e sono soggetti a una serie limitata di requisiti a norma dell'articolo 1,

paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Or. en

Motivazione

Conformemente al parere della BCE.

Emendamento 161
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Laddove i CSD gestiti da membri del SEBC, da organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe o da altri enti pubblici incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell'UE gestiscono un SSS DLT, non dovrebbero essere tenuti a chiedere esenzioni o autorizzazioni specifiche a un'autorità competente, poiché tali CSD non hanno l'obbligo di riferire alle autorità competenti né di rispettare i loro ordini e sono soggetti a una serie limitata di requisiti a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 909/2014.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a tenere conto di un suggerimento formulato nel parere della BCE. Ai fini della certezza del diritto, la BCE propone di affermare espressamente che i CSD gestiti dalle banche centrali del SEBC che gestiscono un sistema di regolamento titoli DLT sono esentati dalle disposizioni della proposta di regolamento concernenti la procedura di concessione delle esenzioni e revoca delle autorizzazioni.

Emendamento 162
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere definita quale sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT) o sistema di regolamento titoli DLT.	(7) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere definita quale sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT) o sistema di regolamento titoli DLT. ***Tali infrastrutture di mercato DLT dovrebbero essere in grado di cooperare con altri operatori di mercato al fine di trovare soluzioni innovative basate sulla DLT per ciascun segmento della catena del valore dei servizi finanziari.***

Or. en

Motivazione

Il regime pilota dovrebbe dare spazio agli operatori di mercato che potrebbero non voler diventare essi stessi un'infrastruttura di mercato DLT ma desiderano comunque unire le forze cooperando con tali infrastrutture, al fine di sperimentare nuovi modelli per l'archiviazione delle informazioni sulla blockchain.

Emendamento 163
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di un mercato regolamentato e può essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. ***Tale*** MTF DLT ***dovrebbe essere soggetto*** a tutti i requisiti applicabili a un sistema	(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di un mercato regolamentato e può essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Tale MTF DLT ***e il relativo gestore dovrebbero essere soggetti*** a tutti i requisiti applicabili

multilaterale di negoziazione nel quadro della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] o di qualsiasi altra legislazione ***dell'UE*** in materia di servizi finanziari, a meno che l'autorità nazionale competente non ***gli*** abbia concesso una o più esenzioni, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio[42].

a un sistema multilaterale di negoziazione ***e al relativo gestore*** nel quadro della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] o di qualsiasi altra legislazione ***applicabile dell'Unione*** in materia di servizi finanziari, a meno che l'autorità nazionale competente non abbia concesso ***all'MTF DLT*** una o più esenzioni, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio[42]. ***I nuovi partecipanti al mercato o le imprese regolamentate, come le imprese di investimento o gli enti creditizi, che desiderano gestire un MTF DLT ai sensi del presente regolamento, dovrebbero essere autorizzati a seguire una procedura di domanda a fase unica, facendone richiesta alla propria autorità nazionale competente ai sensi della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), indicando contestualmente l'eventuale esenzione di cui chiedono la concessione, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio.***

[41] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

[42] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.

[41] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

[42] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.

Or. en

Motivazione

Alcuni requisiti sono applicabili al gestore dell'infrastruttura di mercato. Inoltre, è della massima importanza prevedere una procedura di autorizzazione a fase unica per i nuovi operatori che desiderano partecipare al regime pilota diventando MTF DLT. L'obiettivo è evitare una procedura di doppia autorizzazione dispendiosa in termini di tempo e risorse che rappresenterebbe un onere importante per un nuovo gestore di mercato.

Emendamento 164
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di un mercato regolamentato e può essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Tale MTF DLT dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione nel quadro della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] o di qualsiasi altra legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, ***a meno che l'autorità nazionale competente non gli abbia*** concesso ***una o più esenzioni,*** in conformità al presente regolamento ***e alla*** direttiva ***(UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio[42]***.	(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di un mercato regolamentato e può essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Tale MTF DLT dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione nel quadro della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] o di qualsiasi altra legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, ***ad eccezione dei requisiti per i quali l'ESMA ha*** concesso ***un'esenzione,*** in conformità al presente regolamento***. Al fine di consentire la concorrenza, preservando nel contempo condizioni di parità e standard elevati in termini di protezione degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria, i nuovi operatori dovrebbero poter accedere al***

regime pilota, purché rispettino gli stessi requisiti applicabili alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva ***2014/65/UE (MiFID) e qualsiasi altra normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, ad eccezione di eventuali esenzioni concesse a norma del presente regolamento***.

[41] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

[41] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

[42] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.

Or. en

Emendamento 165
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di un mercato regolamentato e può essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) ***e*** che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Tale MTF DLT dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione nel quadro	(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da ***un soggetto, ivi incluso, a titolo esemplificativo,*** un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di un mercato regolamentato e può essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II***),*** che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Tale MTF DLT dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema

della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] o di qualsiasi altra legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, a meno che l'autorità nazionale competente non gli abbia concesso una o più esenzioni, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio[42].	multilaterale di negoziazione nel quadro della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] o di qualsiasi altra legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, a meno che l'autorità nazionale competente non gli abbia concesso una o più esenzioni, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio[42].
[41] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).	[41] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
[42] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.	[42] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 166
Gunnar Beck, Maximilian Krah

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di un mercato regolamentato e può	(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento***, da un emittente di cripto-attività*** o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di

essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Tale MTF DLT dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione nel quadro della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] o di qualsiasi altra legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, a meno che l'autorità nazionale competente non gli abbia concesso una o più esenzioni, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio[42].

un mercato regolamentato e può essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Tale MTF DLT dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione nel quadro della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] o di qualsiasi altra legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, a meno che l'autorità nazionale competente non gli abbia concesso una o più esenzioni, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio[42].

[41] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

[42] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.

[41] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

[42] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.

Or. en

Emendamento 167
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di un mercato regolamentato e può essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Tale MTF DLT dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione nel quadro della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] ***o*** di qualsiasi altra legislazione ***dell'UE*** in materia di servizi finanziari, a meno che l'autorità nazionale competente non gli abbia concesso una o più esenzioni, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio[42].	(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di un mercato regolamentato e può essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Tale MTF DLT dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione nel quadro della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] ***e*** di qualsiasi altra legislazione ***applicabile dell'Unione*** in materia di servizi finanziari, a meno che l'autorità nazionale competente non gli abbia concesso una o più esenzioni, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio[42].
[41] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).	[41] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
[42] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.	[42] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.
	Or. en

Emendamento 168
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) I soggetti non autorizzati a norma della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere autorizzati a richiedere un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento per gestire un sistema MTF DLT, seguendo una procedura accelerata.

Or. en

Motivazione

Procedura accelerata per i nuovi operatori non autorizzati come MTF al momento della domanda.

Emendamento 169
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'uso della tecnologia di registro distribuito, con tutte le operazioni registrate in ***un registro decentrato***, può accelerare e abbreviare la negoziazione e il regolamento quasi in tempo reale e consentire la fusione delle attività di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, le norme attuali prevedono lo svolgimento delle attività di negoziazione e regolamento da parte di infrastrutture di mercato distinte. Il regolamento (UE) n 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali) prevede che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa al mercato degli strumenti finanziari, MiFID	(9) L'uso della tecnologia di registro distribuito, con tutte le operazioni registrate in ***una banca dati digitale decentrata***, può accelerare e abbreviare la negoziazione e il regolamento quasi in tempo reale e consentire la fusione delle attività di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, le norme attuali prevedono lo svolgimento delle attività di negoziazione e regolamento da parte di infrastrutture di mercato distinte. Il regolamento (UE) n 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali) prevede che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa al mercato

II) siano registrati presso un depositario centrale di titoli ("CSD"), mentre un registro distribuito potrebbe essere potenzialmente utilizzato come ***versione*** decentrata di tale depositario. Sarebbe quindi giustificato consentire a ***un MTF*** DLT ***di svolgere*** alcune attività normalmente svolte ***da un CSD***. Pertanto, una volta concesse una o più esenzioni pertinenti, ***un MTF*** DLT dovrebbe poter garantire la registrazione iniziale dei valori mobiliari DLT, il regolamento delle operazioni in valori mobiliari DLT e la custodia dei valori mobiliari DLT.

degli strumenti finanziari, MiFID II) siano registrati presso un depositario centrale di titoli ("CSD"), mentre un registro distribuito potrebbe essere potenzialmente utilizzato come ***banca dati*** decentrata di tale depositario. Sarebbe quindi giustificato consentire a ***un'infrastruttura di mercato*** DLT ***di riunire*** alcune attività normalmente svolte ***dagli MTF e dai CSD***. Pertanto, una volta concesse una o più esenzioni pertinenti ***e l'autorizzazione che ne deriva***, ***un'infrastruttura di mercato*** DLT dovrebbe poter garantire la registrazione iniziale ***e la negoziazione*** dei valori mobiliari DLT, il regolamento delle operazioni in valori mobiliari DLT e la custodia dei valori mobiliari DLT***, sfruttando la tecnologia di registro distribuito***.

Or. en

Emendamento 170
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'uso della tecnologia di registro distribuito, con tutte le operazioni registrate in un registro ***decentrato***, può accelerare e abbreviare la negoziazione e il regolamento quasi in tempo reale e consentire la fusione delle attività di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, le norme attuali prevedono lo svolgimento delle attività di negoziazione e regolamento da parte di infrastrutture di mercato distinte. Il regolamento (UE) n 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali) prevede che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa al	(9) L'uso della tecnologia di registro distribuito, con tutte le operazioni registrate in un registro ***distribuito***, può accelerare e abbreviare la negoziazione e il regolamento quasi in tempo reale e consentire la fusione delle attività di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, le norme attuali prevedono lo svolgimento delle attività di negoziazione e regolamento da parte di infrastrutture di mercato distinte. Il regolamento (UE) n 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali) prevede che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa al

mercato degli strumenti finanziari, MiFID II) siano registrati presso un depositario centrale di titoli ("CSD"), mentre un registro distribuito potrebbe essere potenzialmente utilizzato come versione decentrata di tale depositario. Sarebbe quindi giustificato consentire a un MTF DLT di svolgere alcune attività normalmente svolte da un CSD. Pertanto, una volta concesse una o più esenzioni pertinenti, un MTF DLT dovrebbe poter garantire la registrazione iniziale dei valori mobiliari DLT, il regolamento delle operazioni in valori mobiliari DLT e la custodia dei valori mobiliari DLT.

mercato degli strumenti finanziari, MiFID II) siano registrati presso un depositario centrale di titoli ("CSD"), mentre un registro distribuito potrebbe essere potenzialmente utilizzato come versione decentrata di tale depositario. Sarebbe quindi giustificato consentire a un MTF DLT di svolgere alcune attività normalmente svolte da un CSD. Pertanto, una volta concesse una o più esenzioni pertinenti, un MTF DLT dovrebbe poter garantire la registrazione iniziale dei valori mobiliari DLT, il regolamento delle operazioni in valori mobiliari DLT e la custodia dei valori mobiliari DLT.

Or. en

Emendamento 171
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), tranne ***nei casi in cui l'autorità nazionale competente abbia*** concesso al CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT ***una o più esenzioni*** a norma del presente regolamento.	(10) Un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), tranne ***che per i requisiti per i quali l'ESMA ha*** concesso ***un'esenzione*** al CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT a norma del presente regolamento. ***Al fine di consentire la concorrenza, preservando nel contempo condizioni di parità e standard elevati in termini di protezione degli investitori, integrità del mercato e***

stabilità finanziaria, i nuovi operatori dovrebbero poter accedere al regime pilota, purché rispettino gli stessi requisiti applicabili a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, con modalità che siano commisurate alla natura, alla portata e ai rischi della loro attività, e di qualsiasi altra normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, ad eccezione delle esenzioni concesse ai sensi del presente regolamento. Al fine di garantire la continuità dell'attività economica, garantendo nel contempo una concorrenza leale, i nuovi operatori dovrebbero stipulare accordi con i CDS autorizzati, che dovrebbero offrire di concludere tali accordi in modo non discriminatorio a fronte di un canone commerciale ragionevole basato sui costi effettivi.

Or. en

Emendamento 172
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), tranne nei casi in cui l'autorità nazionale competente abbia concesso al CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT una o più esenzioni	(10) Un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) ***e di eventuali altre normative dell'Unione applicabili in materia di servizi finanziari***, tranne nei casi in cui l'autorità nazionale competente

a norma del presente regolamento.	abbia concesso al CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT una o più esenzioni a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 173
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il ***CSD*** che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), tranne nei casi in cui l'autorità nazionale competente abbia concesso al ***CSD*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT una o più esenzioni a norma del presente regolamento.	(10) Un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere ***un soggetto, ad esempio un sistema di regolamento titoli*** gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il ***soggetto*** che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), tranne nei casi in cui l'autorità nazionale competente abbia concesso al ***soggetto*** che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT una o più esenzioni a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 174
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), tranne nei casi in cui l'autorità nazionale competente abbia concesso al CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT una o più esenzioni a norma del presente regolamento.	(10) Un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), tranne nei casi in cui l'autorità nazionale competente abbia concesso al CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT una o più esenzioni a norma del presente regolamento. ***I nuovi partecipanti al mercato o le imprese regolamentate, come le imprese di investimento o gli enti creditizi, che desiderano gestire un SSS DLT ai sensi del presente regolamento, dovrebbero essere autorizzati a seguire una procedura di domanda a fase unica, facendone richiesta alla propria autorità nazionale competente ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (CSDR), indicando contestualmente l'eventuale esenzione di cui chiedono la concessione, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale. Alcuni requisiti sono applicabili al gestore dell'infrastruttura di mercato. Inoltre, è della massima importanza prevedere una procedura di autorizzazione a fase unica per i nuovi operatori che desiderano partecipare al regime pilota gestendo un SSS DLT. L'obiettivo è evitare una procedura di doppia autorizzazione dispendiosa in termini di tempo e risorse che rappresenterebbe un onere importante per un nuovo gestore di mercato.

Emendamento 175
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), tranne nei casi in cui l'autorità nazionale competente abbia concesso al CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT una o più esenzioni a norma del presente regolamento.	(10) Un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), tranne nei casi in cui l'autorità nazionale competente abbia concesso al CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT una o più esenzioni a norma del presente regolamento. ***Tale esenzione può essere concessa solo a condizione che il sistema di regolamento titoli DLT operi in modo efficiente dal punto di vista energetico.***

Or. en

Emendamento 176
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) I soggetti non autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbero essere autorizzati a richiedere un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento per gestire un sistema di regolamento titoli DLT, seguendo una procedura accelerata.

Or. en

Motivazione

Procedura accelerata per i nuovi operatori non autorizzati come CSD al momento della domanda.

Emendamento 177
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Un MTF DLT o un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe ammettere alla negoziazione o registrare solo i valori mobiliari DLT ***nel loro*** registro distribuito. I valori mobiliari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che sono emessi, trasferiti e memorizzati in un registro distribuito.	(11) Un MTF DLT o un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT dovrebbe ammettere alla negoziazione o registrare solo i valori mobiliari DLT ***in un*** registro distribuito. I valori mobiliari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che sono emessi, trasferiti e memorizzati in un registro distribuito. ***Il presente regolamento dovrebbe specificare i valori mobiliari DLT idonei a essere negoziati o registrati.***

Or. en

Motivazione

La definizione di "Valori mobiliari DLT" fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettere a) e b), della direttiva MiFID II, che include più di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

Emendamento 178
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*

(11) Un MTF DLT o un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe ammettere alla negoziazione o registrare solo i valori mobiliari DLT ***nel loro*** registro distribuito. I valori mobiliari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che sono emessi, trasferiti e memorizzati in un registro distribuito.	(11) Un MTF DLT o un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe ammettere alla negoziazione o registrare solo i valori mobiliari DLT ***in un*** registro distribuito. I valori mobiliari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che sono emessi, trasferiti e memorizzati in un registro distribuito.

Or. en

Emendamento 179
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Un MTF DLT o un ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe ammettere alla negoziazione o registrare solo i valori mobiliari DLT nel loro registro distribuito. I valori mobiliari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che sono emessi, trasferiti e memorizzati in un registro distribuito.	(11) Un MTF DLT o un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe ammettere alla negoziazione o registrare solo i valori mobiliari DLT nel loro registro distribuito. I valori mobiliari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che sono emessi, trasferiti e memorizzati in un registro distribuito.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 180
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Un MTF DLT o un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe ammettere alla negoziazione o registrare solo i valori mobiliari DLT nel loro registro distribuito. I valori mobiliari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che sono emessi, trasferiti e memorizzati in un registro distribuito.	(11) Un MTF DLT o un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe ammettere alla negoziazione o registrare solo i valori mobiliari DLT nel loro registro distribuito. I valori mobiliari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che sono emessi, trasferiti e memorizzati in un registro distribuito. ***Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero assumersi la responsabilità per i rischi connessi al funzionamento della DLT da esse gestita, in particolare i rischi per la trasparenza del registro, i rischi informatici e i rischi operativi.***

Or. en

Emendamento 181
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di consentire l'innovazione e la sperimentazione in un contesto normativo solido, preservando al contempo la stabilità finanziaria, il tipo di valori mobiliari ammessi alla negoziazione ***su un MTF DLT*** o registrati ***in un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe essere limitato ai titoli, quali azioni ***e*** obbligazioni, ***che non sono liquidi***. Per determinare se un'azione ***o un'obbligazione è liquida*** o meno, il presente regolamento dovrebbe fissare alcune soglie di valore. Per evitare rischi	(12) Al fine di consentire l'innovazione e la sperimentazione in un contesto normativo solido, preservando al contempo la stabilità finanziaria, il tipo di valori mobiliari ammessi alla negoziazione o registrati ***in un'infrastruttura di mercato*** DLT dovrebbe essere limitato ai titoli, quali azioni***,*** obbligazioni, ***comprese le obbligazioni sovrane, e fondi indicizzati quotati (ETF) fino al valore delle soglie stabilite dal presente regolamento***. Per determinare se un'azione***, un'obbligazione, un ETF, un OICVM o un FIA sono***

per la stabilità finanziaria, è opportuno limitare anche il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati da un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT o ammessi alla negoziazione da un MTF DLT***. Alle infrastrutture di mercato DLT dovrebbe inoltre essere impedito di ammettere alla negoziazione o registrare nel registro distribuito obbligazioni sovrane***. Per verificare che i valori mobiliari DLT negoziati o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT soddisfino le condizioni imposte dal presente regolamento, alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere consentito chiedere a tali infrastrutture di mercato DLT di presentare relazioni.

liquidi o meno, il presente regolamento dovrebbe fissare alcune soglie di valore. Per evitare rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno limitare anche il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati da un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT o ammessi alla negoziazione da un MTF DLT. Per verificare che i valori mobiliari DLT negoziati o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT soddisfino le condizioni imposte dal presente regolamento ***per tutto il periodo in cui sono autorizzati a partecipare al regime pilota***, alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere consentito chiedere a tali infrastrutture di mercato DLT di presentare relazioni***, come previsto dal presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di estendere l'ambito dei valori mobiliari ammissibili in modo da includere i fondi indicizzati quotati (ETF) che investono in valori mobiliari DLT e/o sono negoziati, regolati e immagazzinati utilizzando DLT, al fine di consentire un perimetro di sperimentazione più ampio, rispettando le soglie qui indicate. Infine, ma non in ordine di importanza, va esplicitamente affermato che le infrastrutture di mercato DLT devono rispettare dette soglie in modo permanente e purché operino nell'ambito dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

Emendamento 182
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di consentire l'innovazione e la sperimentazione in un contesto normativo solido, preservando al contempo la stabilità finanziaria, il tipo di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un MTF DLT o registrati in un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere limitato ai titoli,	(12) Al fine di consentire l'innovazione e la sperimentazione in un contesto normativo solido, preservando al contempo la stabilità finanziaria, il tipo di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un MTF DLT o registrati in un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere limitato ai titoli,

quali azioni e obbligazioni, ***che non sono liquidi***. Per determinare se un'azione o un'obbligazione è liquida o meno, il presente regolamento dovrebbe fissare alcune soglie di valore. Per evitare rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno limitare anche il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati da un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o ammessi alla negoziazione da un MTF DLT. Alle infrastrutture di mercato DLT dovrebbe inoltre essere impedito di ammettere alla negoziazione o registrare nel registro distribuito obbligazioni sovrane. Per verificare che i valori mobiliari DLT negoziati o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT soddisfino le condizioni imposte dal presente regolamento, alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere consentito chiedere a tali infrastrutture di mercato DLT di presentare relazioni.

quali azioni e obbligazioni, ***in base alle soglie di valore stabilite dal presente regolamento***. Per determinare se un'azione o un'obbligazione è liquida o meno, il presente regolamento dovrebbe fissare alcune soglie di valore. Per evitare rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno limitare anche il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati da un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o ammessi alla negoziazione da un MTF DLT. Alle infrastrutture di mercato DLT dovrebbe inoltre essere impedito di ammettere alla negoziazione o registrare nel registro distribuito obbligazioni sovrane. Per verificare che i valori mobiliari DLT negoziati o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT soddisfino le condizioni imposte dal presente regolamento, alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere consentito chiedere a tali infrastrutture di mercato DLT di presentare relazioni.

Or. en

Emendamento 183
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di consentire l'innovazione e la sperimentazione in un contesto normativo solido, preservando al contempo la stabilità finanziaria, il tipo di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un MTF DLT o registrati in ***un CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere limitato ai titoli, quali azioni e obbligazioni, che non sono liquidi. Per determinare se un'azione o un'obbligazione è liquida o meno, il presente regolamento dovrebbe fissare	(12) Al fine di consentire l'innovazione e la sperimentazione in un contesto normativo solido, preservando al contempo la stabilità finanziaria, il tipo di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un MTF DLT o registrati in un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere limitato ai titoli, quali azioni e obbligazioni, che non sono liquidi. Per determinare se un'azione o un'obbligazione è liquida o meno, il presente regolamento dovrebbe fissare

alcune soglie di valore. Per evitare rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno limitare anche il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati da un ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o ammessi alla negoziazione da un MTF DLT. Alle infrastrutture di mercato DLT dovrebbe inoltre essere impedito di ammettere alla negoziazione o registrare nel registro distribuito obbligazioni sovrane. Per verificare che i valori mobiliari DLT negoziati o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT soddisfino le condizioni imposte dal presente regolamento, alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere consentito chiedere a tali infrastrutture di mercato DLT di presentare relazioni.	alcune soglie di valore. Per evitare rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno limitare anche il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati da un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o ammessi alla negoziazione da un MTF DLT. Alle infrastrutture di mercato DLT dovrebbe inoltre essere impedito di ammettere alla negoziazione o registrare nel registro distribuito obbligazioni sovrane. Per verificare che i valori mobiliari DLT negoziati o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT soddisfino le condizioni imposte dal presente regolamento, alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere consentito chiedere a tali infrastrutture di mercato DLT di presentare relazioni.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 184
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di garantire parità di condizioni con i valori mobiliari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione tradizionale ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e ***un elevato livello*** di integrità del mercato, i valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT dovrebbero sempre essere soggetti alle disposizioni che vietano gli abusi di mercato di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di	(13) Al fine di garantire parità di condizioni con i valori mobiliari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione tradizionale ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e ***assicurare elevati livelli*** di integrità del mercato***, protezione degli investitori e stabilità finanziaria***, i valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT dovrebbero sempre essere soggetti alle disposizioni che vietano gli abusi di mercato di cui al regolamento

mercato).

(UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato).

Or. en

Emendamento 185
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di garantire parità di condizioni con i valori mobiliari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione tradizionale ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e ***un elevato livello*** di integrità del mercato, i valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT dovrebbero sempre essere soggetti alle disposizioni che vietano gli abusi di mercato di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato).	(13) Al fine di garantire parità di condizioni con i valori mobiliari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione tradizionale ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e ***assicurare elevati livelli*** di integrità del mercato***, protezione degli investitori e stabilità finanziaria***, i valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT dovrebbero sempre essere soggetti alle disposizioni che vietano gli abusi di mercato di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato).

Or. en

Emendamento 186
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un MTF DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti	(14) Un MTF DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente***, previa formulazione di una raccomandazione dell'ESMA***, se soddisfa

supplementari stabiliti a norma del presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. L'MTF DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.	le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti a norma del presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. L'MTF DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa ***o correttiva*** imposta dall'autorità competente***, o raccomandata dall'ESMA,*** al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.

Or. en

Motivazione

Ai fini della convergenza, della coerenza e della proporzionalità della vigilanza sulle esenzioni concesse ai sensi del presente regolamento da diverse autorità nazionali competenti in tutta l'Unione, che potrebbero non condividere lo stesso livello di competenza tecnologica, favorendo così la parità di condizioni e scoraggiando l'arbitraggio normativo, si suggerisce di rafforzare il ruolo dell'ESMA. Ciò è in linea con l'azione 16 del nuovo piano d'azione per l'UMC della Commissione.

Emendamento 187
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un MTF DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti a norma del presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. ***L'MTF*** DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.	(14) Un MTF DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente, ***previa formulazione di una raccomandazione dell'ESMA***, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti nel presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. ***Un MTF*** DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa ***o correttiva*** imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta

un'esenzione.

Or. en

Emendamento 188
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un MTF DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti a norma del presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. L'MTF DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.	(14) Un MTF DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente, ***previa formulazione di un parere non vincolante dell'ESMA***, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti nel presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. L'MTF DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.

Or. en

Emendamento 189
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Se uno strumento finanziario è ammesso alla negoziazione in un MTF, deve essere registrato presso un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (***regolamento sui depositari centrali di***	(15) Se uno strumento finanziario è ammesso alla negoziazione in un MTF, deve essere registrato presso un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (***CSDR***). Mentre la registrazione di un valore

titoli). Mentre la registrazione di un valore mobiliare e il regolamento di operazioni correlate potrebbero essere effettuati su un registro distribuito, il regolamento (UE) n. 909/2014 impone l'intermediazione da parte di un CSD e obbligherebbe a ripetere la registrazione nel registro distribuito a livello di CSD, imponendo potenzialmente una sovrapposizione funzionalmente ridondante del ciclo di vita delle negoziazioni di uno strumento finanziario gestito dalle infrastrutture di mercato DLT soggette al presente regolamento. Pertanto un MTF DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dall'obbligo di scrittura contabile e di registrazione presso un CSD di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, se l'MTF DLT soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili a un CSD. L'MTF DLT dovrebbe registrare i valori mobiliari ***nel*** registro distribuito, provvedere all'integrità delle emissioni nel registro distribuito, istituire e mantenere in efficienza procedure per assicurare la custodia dei valori mobiliari DLT, completare il regolamento delle operazioni ed evitare mancati regolamenti.

mobiliare e il regolamento di operazioni correlate potrebbero essere effettuati su un registro distribuito, il regolamento (UE) n. 909/2014 impone l'intermediazione da parte di un CSD e obbligherebbe a ripetere la registrazione nel registro distribuito a livello di CSD, imponendo potenzialmente una sovrapposizione funzionalmente ridondante del ciclo di vita delle negoziazioni di uno strumento finanziario gestito dalle infrastrutture di mercato DLT soggette al presente regolamento. Pertanto un MTF DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dall'obbligo di scrittura contabile e di registrazione presso un CSD di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, se l'MTF DLT soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili a un CSD. L'MTF DLT dovrebbe registrare i valori mobiliari ***in un*** registro distribuito, provvedere all'integrità delle emissioni nel registro distribuito, istituire e mantenere in efficienza procedure per assicurare la custodia dei valori mobiliari DLT, completare il regolamento delle operazioni ed evitare mancati regolamenti.

Or. en

Motivazione

La possibilità di utilizzare blockchain pubbliche, autorizzate o consortili, che sono già state utilizzate nei progetti europei relativi alla DLT, consentirebbe al regime pilota di sperimentare e sviluppare nuovi modelli/ruoli e garantire l'adeguatezza alle esigenze future. Per ogni tipo di DLT scelto (pubblico, consortile o privato), durante il processo di autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti e dell'ESMA, l'MTF DLT o l'SSS DLT dovrebbe documentare e garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria.

Emendamento 190
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Se uno strumento finanziario è ammesso alla negoziazione in un MTF, deve essere registrato presso un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli). Mentre la registrazione di un valore mobiliare e il regolamento di operazioni correlate potrebbero essere effettuati su un registro distribuito, il regolamento (UE) n. 909/2014 impone l'intermediazione da parte di un CSD e obbligherebbe a ripetere la registrazione nel registro distribuito a livello di CSD, imponendo potenzialmente una sovrapposizione funzionalmente ridondante del ciclo di vita delle negoziazioni di uno strumento finanziario gestito dalle infrastrutture di mercato DLT soggette al presente regolamento. Pertanto un MTF DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dall'obbligo di scrittura contabile e di registrazione presso un CSD di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, se l'MTF DLT soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili a un CSD. L'MTF DLT dovrebbe registrare i valori mobiliari ***nel*** registro distribuito, provvedere all'integrità delle emissioni nel registro distribuito, istituire e mantenere in efficienza procedure per assicurare la custodia dei valori mobiliari DLT, completare il regolamento delle operazioni ed evitare mancati regolamenti.	(15) Se uno strumento finanziario è ammesso alla negoziazione in un MTF, deve essere registrato presso un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli). Mentre la registrazione di un valore mobiliare e il regolamento di operazioni correlate potrebbero essere effettuati su un registro distribuito, il regolamento (UE) n. 909/2014 impone l'intermediazione da parte di un CSD e obbligherebbe a ripetere la registrazione nel registro distribuito a livello di CSD, imponendo potenzialmente una sovrapposizione funzionalmente ridondante del ciclo di vita delle negoziazioni di uno strumento finanziario gestito dalle infrastrutture di mercato DLT soggette al presente regolamento. Pertanto un MTF DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dall'obbligo di scrittura contabile e di registrazione presso un CSD di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, se l'MTF DLT soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili a un CSD. L'MTF DLT dovrebbe registrare i valori mobiliari ***in un*** registro distribuito, provvedere all'integrità delle emissioni nel registro distribuito, istituire e mantenere in efficienza procedure per assicurare la custodia dei valori mobiliari DLT, completare il regolamento delle operazioni ed evitare mancati regolamenti.

Or. en

Emendamento 191
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Quando effettua il regolamento di	(16) Quando effettua il regolamento di

operazioni in valori mobiliari DLT, l'MTF DLT dovrebbe assicurare che il pagamento dei valori mobiliari DLT da parte dell'acquirente avvenga contemporaneamente alla consegna dei valori mobiliari DLT da parte del venditore (consegna contro pagamento). Ove possibile e disponibile, ***i pagamenti in contanti dovrebbero essere regolati*** in moneta della banca centrale e, ove ciò non sia fattibile o disponibile, in moneta della banca commerciale. Al fine di sperimentare soluzioni innovative e consentire che ***i pagamenti in contanti avvengano*** su un registro distribuito, gli MTF DLT dovrebbero anche poter utilizzare le cosiddette monete di regolamento, vale a dire la moneta della banca commerciale in forma tokenizzata, o token di moneta elettronica, come definito nel regolamento 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività [43]. Quando utilizza moneta della banca commerciale per ***i pagamenti in contanti***, l'MTF DLT dovrebbe limitare il rischio di controparte stabilendo e monitorando il rispetto da parte degli enti creditizi utilizzati per il regolamento dei pagamenti in contanti di criteri rigorosi, quali la regolamentazione e la vigilanza, l'affidabilità creditizia e operativa, la capitalizzazione e l'accesso alla liquidità.

operazioni in valori mobiliari DLT, l'MTF DLT dovrebbe assicurare che il pagamento dei valori mobiliari DLT da parte dell'acquirente avvenga contemporaneamente alla consegna dei valori mobiliari DLT da parte del venditore (consegna contro pagamento ***o Delivery versus Payment - DVP***). Ove possibile e disponibile, ***la componente pagamento dovrebbe essere regolata*** in moneta della banca centrale e, ove ciò non sia fattibile o disponibile, in moneta della banca commerciale. Al fine di sperimentare soluzioni innovative e consentire che ***la componente pagamento avvenga*** su un registro distribuito, gli MTF DLT dovrebbero anche poter utilizzare le cosiddette monete di regolamento, vale a dire la moneta della banca commerciale in forma tokenizzata, o token di moneta elettronica, come definito nel regolamento 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività. Quando utilizza moneta della banca commerciale per ***la componente pagamento***, l'MTF DLT dovrebbe limitare il rischio di controparte stabilendo e monitorando il rispetto da parte degli enti creditizi utilizzati per il regolamento dei pagamenti in contanti di criteri rigorosi, quali la regolamentazione e la vigilanza, l'affidabilità creditizia e operativa, la capitalizzazione e l'accesso alla liquidità. ***Laddove si utilizzino i token di moneta elettronica per la componente pagamento, i partecipanti a un MTF DLT dovrebbero essere in grado di aprire conti direttamente con l'MTF DLT allo scopo di regolare la componente pagamento con i token di moneta elettronica o, in alternativa, l'MTF DLT e i suoi partecipanti dovrebbero essere in grado di aprire un conto con una terza parte che fornisce servizi relativi ai token di moneta elettronica. In tali casi, l'MTF DLT, o la terza parte, dovrebbe essere l'emittente dei token di moneta elettronica e garantire che il regolamento della componente pagamento avvenga utilizzando tali token. Poiché i token di moneta elettronica***

	possono essere emessi solo da enti creditizi o istituti di moneta elettronica ai sensi del regolamento n. 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività, l'esenzione prevista dal presente regolamento per quanto riguarda le disposizioni del CSDR relative al regolamento dei pagamenti non ha lo scopo di esentare un MTF DLT, o una terza parte che emette token di moneta elettronica e regola la componente pagamento delle operazioni in titoli tramite i propri conti, dai requisiti di licenza ai sensi del regolamento n. 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività.
[43] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 - COM(2020)593.	

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale. Si suggerisce, inoltre, di recepire il punto 3.3.7 del parere della BCE sul regime pilota per le DLT, del 28 aprile, per quanto riguarda il regolamento in token di moneta elettronica.

Emendamento 192
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per beneficiare di un'esenzione a norma del presente regolamento, l'MTF DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione è proporzionata e limitata all'uso della DLT come descritto nel suo piano aziendale e che l'esenzione richiesta è limitata all'MTF DLT e non estesa ad altri MTF gestiti dalla stessa impresa di investimento o dal	(18) Per beneficiare di un'esenzione a norma del presente regolamento, l'MTF DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione ***richiesta*** è proporzionata e limitata all'uso della DLT come descritto nel suo piano aziendale e che l'esenzione richiesta è limitata all'MTF DLT e non estesa ad altri MTF gestiti dalla stessa impresa di

medesimo gestore del mercato.	investimento o dal medesimo gestore del mercato. ***Inoltre, se il gestore dell'MTF DLT gestisce un qualsiasi altro MTF, si dovrebbe dimostrare che le operazioni dell'MTF DLT non influenzeranno, in nessun caso, le operazioni e la solidità di qualsiasi altro MTF, ad esempio quando uno o più enti partecipano sia a un MTF ordinario sia a un MTF DLT gestito dallo stesso operatore. In tali circostanze, il gestore dell'MTF DLT dovrebbe spiegare chiaramente i rischi relativi all'insolvenza e al carattere definitivo del regolamento a cui sono esposti i suoi partecipanti, nonché le eventuali misure che ha adottato per attenuare tali rischi.***

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale. Inoltre, si suggerisce di incorporare la seconda osservazione del punto 3.4 del parere della BCE sul regime pilota per le DLT, del 28 aprile, al fine di prevedere MTF DLT di "separazione" qualora il loro gestore gestisca anche altri MTF.

Emendamento 193
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per beneficiare di un'esenzione a norma del presente regolamento, l'MTF DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione è proporzionata e limitata all'uso della DLT come descritto nel suo piano aziendale e che l'esenzione richiesta è limitata all'MTF DLT e non estesa ad altri MTF gestiti dalla stessa impresa di investimento o dal medesimo gestore del mercato.	(18) Per beneficiare di un'esenzione a norma del presente regolamento, l'MTF DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione è proporzionata e limitata all'uso della DLT come descritto nel suo piano aziendale e che l'esenzione richiesta è limitata all'MTF DLT e***, se il soggetto che gestisce l'MTF DLT è un'impresa di investimento o un gestore di mercato,*** non estesa ad altri MTF gestiti dalla stessa impresa di investimento o dal medesimo gestore del mercato.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 194
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Un CSD che gestisca un ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti a norma del presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. Il CSD che gestisca un ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe conformarsi a qualsiasi misura compensativa imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.	(19) Un CSD che gestisca un ***SSS*** DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente***, previa formulazione di una raccomandazione dell'ESMA***, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti a norma del presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. Il CSD che gestisca un ***SSS*** DLT dovrebbe ***inoltre*** conformarsi a qualsiasi misura compensativa ***o correttiva*** imposta dall'autorità competente ***o raccomandata dall'ESMA*** al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.

Or. en

Emendamento 195
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Un ***CSD*** che gestisca un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee,	(19) Un ***soggetto*** che gestisca un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee,

elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti a norma del presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. Il ***CSD*** che gestisca un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe conformarsi a qualsiasi misura compensativa imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.	elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti a norma del presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. Il ***soggetto*** che gestisca un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe conformarsi a qualsiasi misura compensativa imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 196
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Un CSD che gestisca un ***sistema di regolamento titoli*** dovrebbe avere la facoltà di chiedere esenzioni da disposizioni diverse che potrebbero creare ostacoli normativi allo sviluppo dei sistemi di regolamento titoli per i valori mobiliari. Ad esempio, un CSD dovrebbe poter chiedere un'esenzione da alcune definizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), quali quelle di "forma dematerializzata", "conto titoli", "ordini di trasferimento ", nonché esenzioni dalle disposizioni riferite alla definizione di "conto titoli", quali le norme sulla registrazione dei titoli, l'integrità dell'emissione o la separazione dei conti. I CSD gestiscono ***il sistema di regolamento***	(20) Un CSD che gestisca un ***SSS*** dovrebbe avere la facoltà di chiedere esenzioni da disposizioni diverse che potrebbero creare ostacoli normativi allo sviluppo dei sistemi di regolamento titoli per i valori mobiliari. Ad esempio, un CSD dovrebbe poter chiedere un'esenzione da alcune definizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), quali quelle di "forma dematerializzata", "conto titoli", "ordini di trasferimento ", nonché esenzioni dalle disposizioni riferite alla definizione di "conto titoli", quali le norme sulla registrazione dei titoli, l'integrità dell'emissione o la separazione dei conti. I CSD gestiscono ***l'SSS*** accreditando e addebitando i conti titoli dei partecipanti.

titoli accreditando e addebitando i conti titoli dei partecipanti. Tuttavia, in un sistema DLT non sempre possono esistere conti titoli con contabilità in partita doppia (o in partita multipla). Pertanto un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dalle norme riferite alla definizione di "conto titoli" o di "scrittura contabile" qualora fosse necessario consentire la registrazione dei valori mobiliari DLT in un registro distribuito***, al fine di*** garantire l'integrità dell'emissione di valori mobiliari DLT nel registro distribuito e la separazione dei valori mobiliari DLT appartenenti a vari partecipanti.

Tuttavia, in un sistema DLT non sempre possono esistere conti titoli con contabilità in partita doppia (o in partita multipla). Pertanto un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dalle norme riferite alla definizione di "conto titoli" o di "scrittura contabile" qualora fosse necessario consentire la registrazione dei valori mobiliari DLT in un registro distribuito***. Tuttavia, qualsiasi CSD che gestisce un SSS DLT dovrebbe comunque*** garantire l'integrità dell'emissione di valori mobiliari DLT nel registro distribuito e la separazione dei valori mobiliari DLT appartenenti a vari partecipanti.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale. È necessario garantire che i CSD che gestiscono SSS DLT siano obbligati a garantire l'integrità dell'emissione dei valori mobiliari DLT con qualsiasi altro mezzo, se non utilizzano conti di sicurezza, così come richiesto in modo analogo per gli MTF.

Emendamento 197
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Un CSD che gestisca un sistema di regolamento titoli dovrebbe avere la facoltà di chiedere esenzioni da disposizioni ***diverse*** che potrebbero creare ostacoli normativi allo sviluppo dei sistemi di regolamento titoli per i valori mobiliari. Ad esempio, un CSD dovrebbe poter chiedere un'esenzione da alcune definizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), quali quelle di "forma dematerializzata", "conto titoli", "ordini di	(20) Un CSD che gestisca un sistema di regolamento titoli dovrebbe avere la facoltà di chiedere esenzioni da ***determinate*** disposizioni che potrebbero creare ostacoli normativi allo sviluppo dei sistemi di regolamento titoli per i valori mobiliari. Ad esempio, un CSD dovrebbe poter chiedere un'esenzione da alcune definizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), quali quelle di "forma dematerializzata", "conto titoli", "ordini di

trasferimento ", nonché esenzioni dalle disposizioni riferite alla definizione di "conto titoli", quali le norme sulla registrazione dei titoli, l'integrità dell'emissione o la separazione dei conti. I CSD gestiscono il sistema di regolamento titoli accreditando e addebitando i conti titoli dei partecipanti. Tuttavia, in un sistema DLT non sempre possono esistere conti titoli con contabilità in partita doppia (o in partita multipla). Pertanto un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dalle norme riferite alla definizione di "conto titoli" o di "scrittura contabile" qualora fosse necessario consentire la registrazione dei valori mobiliari DLT in un registro distribuito, al fine di garantire l'integrità dell'emissione di valori mobiliari DLT nel registro distribuito e la separazione dei valori mobiliari DLT appartenenti a vari partecipanti.

trasferimento ", nonché esenzioni dalle disposizioni riferite alla definizione di "conto titoli", quali le norme sulla registrazione dei titoli, l'integrità dell'emissione o la separazione dei conti. I CSD gestiscono il sistema di regolamento titoli accreditando e addebitando i conti titoli dei partecipanti. Tuttavia, in un sistema DLT non sempre possono esistere conti titoli con contabilità in partita doppia (o in partita multipla). Pertanto un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dalle norme riferite alla definizione di "conto titoli" o di "scrittura contabile" qualora fosse necessario consentire la registrazione dei valori mobiliari DLT in un registro distribuito, al fine di garantire l'integrità dell'emissione di valori mobiliari DLT nel registro distribuito e la separazione dei valori mobiliari DLT appartenenti a vari partecipanti.

Or. en

Emendamento 198
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) A norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (***regolamento sui depositari centrali di titoli***), un CSD può esternalizzare solo una delle sue attività principali, previa autorizzazione dell'autorità competente. Il CSD è inoltre tenuto a rispettare diverse condizioni in modo che l'esternalizzazione non comporti una delega della sua responsabilità o una modifica degli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti. A seconda del suo piano aziendale, un CSD che gestisce un ***sistema di***	(21) A norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (***CSDR***), un CSD può esternalizzare solo una delle sue attività principali, previa autorizzazione dell'autorità competente. Il CSD è inoltre tenuto a rispettare diverse condizioni in modo che l'esternalizzazione non comporti una delega della sua responsabilità o una modifica degli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti. A seconda del suo piano aziendale, un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT potrebbe essere disposto a condividere la

regolamento titoli DLT potrebbe essere disposto a condividere la responsabilità della gestione del registro distribuito su cui sono registrati i valori mobiliari con altri soggetti, compresi i suoi partecipanti. Il ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe poter chiedere l'esenzione dagli obblighi in materia di esternalizzazione per sviluppare tali modelli aziendali innovativi. In tal caso, dovrebbero dimostrare che le disposizioni sull'esternalizzazione sono incompatibili con l'uso della DLT previsto nel loro piano aziendale e dovrebbero anche dimostrare che sono soddisfatti alcuni requisiti minimi in materia di esternalizzazione.

responsabilità della gestione del registro distribuito su cui sono registrati i valori mobiliari con altri soggetti, compresi i suoi partecipanti. Il ***CSD che gestisce un SSS*** DLT dovrebbe poter chiedere l'esenzione dagli obblighi in materia di esternalizzazione per sviluppare tali modelli aziendali innovativi. In tal caso, dovrebbero dimostrare che le disposizioni sull'esternalizzazione sono incompatibili con l'uso della DLT previsto nel loro piano aziendale e dovrebbero anche dimostrare che sono soddisfatti alcuni requisiti minimi in materia di esternalizzazione.

Or. en

Emendamento 199
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) A norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), un CSD può esternalizzare solo una delle sue attività principali, previa autorizzazione dell'autorità competente. Il CSD è inoltre tenuto a rispettare diverse condizioni in modo che l'esternalizzazione non comporti una delega della sua responsabilità o una modifica degli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti. A seconda del suo piano aziendale, un ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT potrebbe essere disposto a condividere la responsabilità della gestione del registro distribuito su cui sono registrati i valori mobiliari con altri soggetti, compresi i suoi partecipanti. Il sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe poter chiedere l'esenzione dagli	(21) A norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), un CSD può esternalizzare solo una delle sue attività principali, previa autorizzazione dell'autorità competente. Il CSD è inoltre tenuto a rispettare diverse condizioni in modo che l'esternalizzazione non comporti una delega della sua responsabilità o una modifica degli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti. A seconda del suo piano aziendale, un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT potrebbe essere disposto a condividere la responsabilità della gestione del registro distribuito su cui sono registrati i valori mobiliari con altri soggetti, compresi i suoi partecipanti. Il sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe poter chiedere l'esenzione dagli

obblighi in materia di esternalizzazione per sviluppare tali modelli aziendali innovativi. In tal caso, dovrebbero dimostrare che le disposizioni sull'esternalizzazione sono incompatibili con l'uso della DLT previsto nel loro piano aziendale e dovrebbero anche dimostrare che sono soddisfatti alcuni requisiti minimi in materia di esternalizzazione.	obblighi in materia di esternalizzazione per sviluppare tali modelli aziendali innovativi. In tal caso, dovrebbero dimostrare che le disposizioni sull'esternalizzazione sono incompatibili con l'uso della DLT previsto nel loro piano aziendale e dovrebbero anche dimostrare che sono soddisfatti alcuni requisiti minimi in materia di esternalizzazione.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori e neutralità tecnologica in relazione alle DLT proprietarie e pubbliche.

Emendamento 200
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) A norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), un CSD può esternalizzare solo una delle sue attività principali, previa autorizzazione dell'autorità competente. Il CSD è inoltre tenuto a rispettare diverse condizioni in modo che l'esternalizzazione non comporti una delega della sua responsabilità o una modifica degli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti. A seconda del suo piano aziendale, un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT potrebbe essere disposto a condividere la responsabilità della gestione del registro distribuito su cui sono registrati i valori mobiliari con altri soggetti, compresi i suoi partecipanti. Il sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe poter chiedere l'esenzione dagli obblighi in materia di esternalizzazione per sviluppare tali modelli aziendali innovativi.	*(Non concerne la versione italiana)*

In tal caso, dovrebbero dimostrare che le disposizioni sull'esternalizzazione sono incompatibili con l'uso della DLT previsto nel loro piano aziendale e dovrebbero anche dimostrare che sono soddisfatti alcuni requisiti minimi in materia di esternalizzazione.

Or. en

Emendamento 201
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'obbligo di intermediazione da parte di un ente creditizio o un'impresa di investimento in modo che gli investitori non professionali non siano in grado di ottenere l'accesso diretto ai sistemi di regolamento e di consegna gestiti da un CSD potrebbe potenzialmente rappresentare un ostacolo normativo allo sviluppo di modelli alternativi di regolamento basati sulla DLT che consentano l'accesso diretto dei clienti retail. Pertanto il CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe essere autorizzato a chiedere un'esenzione dalla definizione di partecipante, di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 (***regolamento sui depositari centrali di titoli***). Qualora chieda l'esenzione dall'obbligo di intermediazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (***regolamento sui depositari centrali di titoli***), il CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** dovrebbe garantire che tali soggetti godano di buona reputazione e siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il CSD che gestisce ***il sistema di regolamento titoli***	(22) L'obbligo di intermediazione da parte di un ente creditizio o un'impresa di investimento in modo che gli investitori non professionali non siano in grado di ottenere l'accesso diretto ai sistemi di regolamento e di consegna gestiti da un CSD potrebbe potenzialmente rappresentare un ostacolo normativo allo sviluppo di modelli alternativi di regolamento basati sulla DLT che consentano l'accesso diretto dei clienti retail. Pertanto il CSD che gestisce un ***SSS*** DLT dovrebbe essere autorizzato a chiedere un'esenzione dalla definizione di partecipante, di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 (***CSDR***). Qualora chieda l'esenzione dall'obbligo di intermediazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (***CSDR***), il CSD che gestisce un ***SSS*** dovrebbe garantire che tali soggetti godano di buona reputazione e siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il CSD che gestisce ***l'SSS*** dovrebbe inoltre garantire che tali partecipanti abbiano un livello sufficiente di capacità, competenza, esperienza e conoscenza della post-negoziazione e del

dovrebbe inoltre garantire che tali partecipanti abbiano un livello sufficiente di capacità, competenza, esperienza e conoscenza della post-negoziazione e del funzionamento delle DLT.

funzionamento delle DLT.

Or. en

Emendamento 202
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I soggetti ammessi a partecipare a un CSD disciplinato dal regolamento (UE) n. 909/2014 (***regolamento sui depositari centrali di titoli***) si basano sui soggetti ammessi a partecipare a un ***sistema di regolamento titoli*** designato e notificato a norma della direttiva 98/26/CE (direttiva sul carattere definitivo del regolamento) poiché il regolamento (UE) n. 909/2014 (***regolamento sui depositari centrali di titoli***) impone che i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD siano designati e notificati a norma della direttiva 98/26/CE. Un ***sistema di regolamento titoli*** DLT che chiede di essere esentato dai requisiti di partecipazione di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 (***regolamento sui depositari centrali di titoli***) non sarebbe conforme ai requisiti di partecipazione di cui alla direttiva 98/26/CE. Di conseguenza tale ***sistema di regolamento titoli*** DLT non potrebbe essere designato né notificato a norma di tale direttiva. Tuttavia, ciò non impedirebbe che un ***sistema di regolamento titoli*** DLT conforme a tutti i requisiti della direttiva 98/26/CE possa essere designato e notificato in tal senso.	(23) I soggetti ammessi a partecipare a un CSD disciplinato dal regolamento (UE) n. 909/2014 (***CSDR***) si basano sui soggetti ammessi a partecipare a un ***SSS*** designato e notificato a norma della direttiva 98/26/CE (direttiva sul carattere definitivo del regolamento ***- SFD*****),** poiché il regolamento (UE) n. 909/2014 (***CSDR***) impone che i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD siano designati e notificati a norma della direttiva 98/26/CE. Un ***SSS*** DLT che chiede di essere esentato dai requisiti di partecipazione di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 (***CSDR***) non sarebbe conforme ai requisiti di partecipazione di cui alla direttiva 98/26/CE. Di conseguenza tale ***SSS*** DLT non potrebbe essere designato né notificato a norma di tale direttiva. Tuttavia, ciò non impedirebbe che un ***SSS*** DLT conforme a tutti i requisiti della direttiva 98/26/CE possa essere designato e notificato in tal senso. ***Inoltre, se un SSS DLT non equivale al funzionamento di un "sistema", quale definito ai sensi della direttiva sul carattere definitivo del regolamento, se non altro perché le persone fisiche possono partecipare a un SSS DLT, le tutele in caso di insolvenza previste da tale direttiva non dovrebbero essere applicabili all'SSS DLT stesso.***

Inoltre, se il gestore dell'SSS DLT gestisce un qualsiasi altro CSD, si dovrebbe dimostrare che le operazioni dell'SSS DLT non influenzeranno, in nessun caso, le operazioni e la solidità di qualsiasi altro CSD, ad esempio quando uno o più enti partecipano sia a un SSS ordinario sia a un SSS DLT gestito dallo stesso CSD. In tali circostanze, il gestore del CSD che gestisce l'SSS DLT dovrebbe spiegare chiaramente i rischi relativi all'insolvenza e al carattere definitivo del regolamento a cui sono esposti i suoi partecipanti, nonché le misure messe in atto per attenuare tali rischi.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale. Inoltre, si suggerisce di incorporare alcune informazioni di contesto contenute nel punto 3.4 del parere della BCE sul regime pilota per le DLT, del 28 aprile, al fine di prevedere SSS DLT di "separazione" qualora il loro gestore gestisca anche altri CSD.

Emendamento 203
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il regolamento (UE) n. 909/2014 (***regolamento sui depositari centrali di titoli***) promuove il regolamento delle operazioni in moneta della banca centrale. Laddove il regolamento ***dei pagamenti in contanti in moneta*** della banca centrale non sia disponibile e praticabile, tale regolamento può essere effettuato in moneta della banca commerciale. Tale disposizione può essere difficile da applicare per un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT poiché tale CSD dovrebbe effettuare movimenti nei conti di cassa contemporaneamente alla	(24) Il regolamento (UE) n. 909/2014 (***CSDR***) promuove il regolamento delle operazioni in moneta della banca centrale. Laddove il regolamento ***della componente pagamento*** della banca centrale non sia disponibile e praticabile, tale regolamento può essere effettuato in moneta della banca commerciale. Tale disposizione può essere difficile da applicare per un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT poiché tale CSD dovrebbe effettuare movimenti nei conti di cassa contemporaneamente alla consegna dei titoli ***sul registro distribuito***. Un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT dovrebbe essere

consegna dei titoli ***sulla DLT***. Un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe essere autorizzato a chiedere un'esenzione dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) riguardanti il regolamento per cassa al fine di sviluppare soluzioni innovative, come l'uso di monete di regolamento o "token di moneta elettronica" come definiti nel regolamento (UE) 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività [45].

autorizzato a chiedere un'esenzione dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) riguardanti il regolamento per cassa al fine di sviluppare soluzioni innovative, come l'uso di monete di regolamento o "token di moneta elettronica" come definiti nel regolamento (UE) 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività***. Quando utilizzano token di moneta elettronica per la componente pagamento, i partecipanti a un SSS DLT dovrebbero essere in grado di aprire conti***.

[45] ***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 - COM(2020)593.***

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale. Inoltre, si suggerisce di incorporare il punto 3.3.7 del parere della BCE sul regime pilota per le DLT, del 28 aprile, per quanto riguarda il regolamento in token di moneta elettronica.

Emendamento 204
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Le persone fisiche potrebbero partecipare direttamente alle infrastrutture di mercato DLT e se la componente pagamento delle operazioni su valori mobiliari DLT dovesse avvenire nei libri contabili di una persona che non è un ente creditizio autorizzato, ne conseguirebbe che i conti in contanti sarebbero detenuti anche da persone fisiche oltre che da persone giuridiche,

come le microimprese e le piccole e medie imprese, con infrastrutture di mercato DLT che non beneficiano della protezione del sistema di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, DGSD) né della preferenza data al depositante a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa agli enti creditizi e alle imprese di investimento, BRRD). La direttiva DGSD e la preferenza data al depositante ai sensi della direttiva BRRD si applicano solo ai depositi sotto forma di saldo a credito, che risulta da fondi depositati in un conto o da situazioni temporanee derivanti dalle normali operazioni bancarie e che un ente creditizio è tenuto a rimborsare. In tali circostanze, le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero comunicare esplicitamente ai propri partecipanti che non sono protette dalle pertinenti disposizioni delle direttive DGSD e BRRD.

Or. en

Motivazione

Sulla base del punto 3.3.9 del parere della BCE sulle DLT, del 28 aprile, è della massima importanza, nello spirito delle disposizioni relative a una maggiore tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria, rendere esplicito l'obbligo delle infrastrutture di mercato DLT di rendere noti tutti i casi in cui i sistemi di garanzia dei depositi potrebbero non essere validi.

Emendamento 205
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Il regolamento (UE) n. 909/2014 (***regolamento sui depositari centrali di***	(25) Il regolamento (UE) n. 909/2014 (***CSDR***) prevede che un CSD dia accesso a

titoli) prevede che un CSD dia accesso a un altro CSD o ad altre infrastrutture di mercato. L'accesso a un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT può essere oneroso o difficile da realizzare poiché l'interoperabilità dei sistemi esistenti con la DLT non è ancora stata testata. Un ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe anche poter chiedere un'esenzione da tali norme se può dimostrare che l'applicazione di tali norme è sproporzionata rispetto alle dimensioni ***del sistema di regolamento titoli*** DLT.	un altro CSD o ad altre infrastrutture di mercato. L'accesso a un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT può essere ***tecnicamente più complesso,*** oneroso o difficile da realizzare poiché l'interoperabilità dei sistemi esistenti con la DLT non è ancora stata testata. Un ***SSS*** DLT dovrebbe anche poter chiedere un'esenzione da tali norme se può dimostrare che l'applicazione di tali norme è sproporzionata rispetto alle dimensioni ***dell'SSS*** DLT.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale. Inoltre, si propone di considerare la potenziale standardizzazione delle definizioni dei dati o dei protocolli di messaggistica necessari per facilitare l'accesso a diversi sistemi e promuovere l'interoperabilità.

Emendamento 206
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Indipendentemente dalla norma per cui si richiede l'esenzione, un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall'uso della DLT. Inoltre l'esenzione dovrebbe essere limitata ***al sistema di regolamento titoli*** DLT e non riguardare altri ***sistemi di regolamento titoli*** gestiti dallo stesso CSD.	(26) Indipendentemente dalla norma per cui si richiede l'esenzione, un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall'uso della DLT. Inoltre l'esenzione dovrebbe essere limitata ***all'SSS*** DLT e non riguardare altri ***SSS*** gestiti dallo stesso CSD.

Or. en

Emendamento 207
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero anche essere soggette a requisiti aggiuntivi rispetto alle infrastrutture di mercato tradizionali. Tali requisiti sono necessari per evitare i rischi derivanti dall'uso della DLT o dalle nuove modalità con cui l'infrastruttura di mercato DLT svolgerebbe le proprie attività. Pertanto ***l'infrastruttura*** di mercato DLT ***dovrebbe*** stabilire un piano aziendale chiaro che specifichi dettagliatamente le modalità di utilizzo della DLT e gli istituti giuridici messi in atto.	(27) Le infrastrutture di mercato DLT ***e i relativi gestori*** dovrebbero anche essere soggette a requisiti aggiuntivi rispetto alle infrastrutture di mercato tradizionali. Tali requisiti sono necessari per evitare i rischi derivanti dall'uso della DLT o dalle nuove modalità con cui l'infrastruttura di mercato DLT svolgerebbe le proprie attività. Pertanto ***le infrastrutture*** di mercato DLT ***e i relativi gestori dovrebbero*** stabilire un piano aziendale chiaro che specifichi dettagliatamente le modalità di utilizzo della DLT e gli istituti giuridici messi in atto.

Or. en

Motivazione

Alcuni requisiti sono applicabili al gestore dell'infrastruttura di mercato DLT.

Emendamento 208
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero anche essere soggette a requisiti aggiuntivi rispetto alle infrastrutture di mercato tradizionali. Tali requisiti sono necessari per evitare i rischi ***derivanti dall'uso*** della DLT o dalle nuove modalità con cui l'infrastruttura di mercato DLT svolgerebbe le proprie attività. Pertanto l'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe stabilire un piano aziendale chiaro che specifichi dettagliatamente le modalità di utilizzo della DLT e gli istituti	(27) Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero anche essere soggette a requisiti aggiuntivi rispetto alle infrastrutture di mercato tradizionali. Tali requisiti sono necessari per evitare i rischi ***relativi all'uso*** della DLT o dalle nuove modalità con cui l'infrastruttura di mercato DLT svolgerebbe le proprie attività. Pertanto l'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe stabilire un piano aziendale chiaro che specifichi dettagliatamente le modalità di utilizzo della DLT e gli istituti

giuridici messi in atto.	giuridici messi in atto.

Or. en

Emendamento 209
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) ***Un CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o un MTF DLT, se autorizzato a regolare le operazioni in valori mobiliari DLT, dovrebbe stabilire le norme sul funzionamento della DLT proprietaria da esso gestita, comprese le regole di accesso e ammissione alla DLT, le regole per i nodi partecipanti e la normativa per affrontare potenziali conflitti di interessi, nonché le misure di gestione del rischio.	(28) ***Se utilizza una DLT proprietaria, un soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o un MTF DLT, se autorizzato a regolare le operazioni in valori mobiliari DLT, dovrebbe stabilire le norme sul funzionamento della DLT proprietaria da esso gestita, comprese le regole di accesso e ammissione alla DLT, le regole per i nodi partecipanti e la normativa per affrontare potenziali conflitti di interessi, nonché le misure di gestione del rischio.
	Qualora utilizzi una DLT pubblica, un soggetto che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o un MTF DLT, se autorizzato a regolare le operazioni in valori mobiliari DLT, dovrebbe descrivere adeguatamente all'autorità competente il funzionamento della DLT che utilizza, il modo in cui affronta potenziali conflitti di interesse, nonché le misure adottate per la gestione del rischio.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori e neutralità tecnologica in relazione alle DLT proprietarie e pubbliche.

Emendamento 210
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT o un MTF DLT, se autorizzato a regolare le operazioni in valori mobiliari DLT, dovrebbe stabilire le norme sul funzionamento ***della DLT proprietaria*** da esso ***gestita***, comprese le regole di accesso e ammissione ***alla DLT***, le regole per i nodi partecipanti e la normativa per affrontare potenziali conflitti di interessi, nonché le misure di gestione del rischio.	(28) Un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT o un MTF DLT, se autorizzato a regolare le operazioni in valori mobiliari DLT, dovrebbe stabilire ***o documentare*** le norme sul funzionamento ***del registro distribuito proprietario*** da esso ***gestito***, comprese le regole di accesso e ammissione ***al registro distribuito***, le regole per i nodi partecipanti e la normativa per affrontare potenziali conflitti di interessi, nonché le misure di gestione del rischio.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere rispettato il principio di neutralità tecnologica per lasciare spazio alla sperimentazione di vari modelli di DLT. La corretta governance di qualsiasi infrastruttura di mercato è importante per garantirne la sicurezza e l'efficienza. È necessario garantire che vi siano chiare responsabilità in merito al trattamento dei dati e che possa essere adottato un quadro per la resilienza informatica che garantisca il pieno impegno di tutti. La responsabilità relativa al funzionamento della DLT utilizzata dovrebbe rimanere di competenza dell'infrastruttura di mercato DLT, indipendentemente dal tipo di DLT.

Emendamento 211
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o un MTF DLT, se autorizzato a regolare le operazioni in valori mobiliari DLT, dovrebbe stabilire le norme sul funzionamento della DLT ***proprietaria*** da esso ***gestita***, comprese le regole di accesso e ammissione alla DLT,	(28) Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o un MTF DLT, se autorizzato a regolare le operazioni in valori mobiliari DLT, dovrebbe stabilire ***o documentare, se del caso,*** le norme sul funzionamento della DLT da esso ***utilizzata***, comprese le regole di accesso e

le regole per i nodi partecipanti e la normativa per affrontare potenziali conflitti di interessi, nonché le misure di gestione del rischio.	ammissione alla DLT, le regole per i nodi partecipanti e la normativa per affrontare potenziali conflitti di interessi, nonché le misure di gestione del rischio.

Or. en

Emendamento 212
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere tenuta a informare i membri, i partecipanti, gli emittenti e i clienti sulle modalità con cui intende svolgere le sue attività e su come l'uso della DLT comporterà scostamenti rispetto al modo in cui il servizio è normalmente fornito da un MTF tradizionale o da un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli***.	(29) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere tenuta a informare i membri, i partecipanti, gli emittenti e i clienti sulle modalità con cui intende svolgere le sue attività e su come l'uso della DLT comporterà scostamenti rispetto al modo in cui il servizio è normalmente fornito da un MTF tradizionale o da un CSD che gestisce un ***SSS***.

Or. en

Emendamento 213
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di specifici dispositivi informatici e cibernetici efficaci riguardanti l'uso della DLT. Tali strumenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità del piano aziendale dell'infrastruttura di mercato DLT. Tali strumenti dovrebbero inoltre garantire l'affidabilità, la continuità	(30) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di specifici dispositivi informatici e cibernetici efficaci riguardanti l'uso della DLT. Tali strumenti dovrebbero essere ***controllati dall'autorità competente prima di concedere qualsiasi esenzione, al fine di verificare se siano idonei allo scopo e*** proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità del

e la sicurezza continuative dei servizi forniti, compresa l'affidabilità dei contratti intelligenti potenzialmente utilizzati. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero inoltre assicurare l'integrità, la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità e l'accessibilità dei dati memorizzati nella DLT. ***L'autorità competente di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere autorizzata a chiedere una verifica volta a garantire che gli strumenti informatici e cibernetici generali siano adatti allo scopo. I costi di tale verifica dovrebbero essere sostenuti dall'infrastruttura di mercato DLT.***	piano aziendale dell'infrastruttura di mercato DLT***. I costi di tale controllo dovrebbero essere sostenuti dall'infrastruttura di mercato DLT***. Tali strumenti dovrebbero inoltre garantire l'affidabilità, la continuità e la sicurezza continuative dei servizi forniti, compresa l'affidabilità dei contratti intelligenti potenzialmente utilizzati. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero inoltre assicurare l'integrità, la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità e l'accessibilità dei dati memorizzati nella DLT.

Or. en

Emendamento 214
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di specifici dispositivi informatici e cibernetici efficaci riguardanti l'uso della DLT. Tali strumenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità del piano aziendale dell'infrastruttura di mercato DLT. Tali strumenti dovrebbero inoltre garantire l'affidabilità, la continuità e la sicurezza continuative dei servizi forniti, compresa l'affidabilità dei contratti intelligenti potenzialmente utilizzati. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero inoltre assicurare l'integrità, la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità e l'accessibilità dei dati memorizzati nella DLT. L'autorità competente di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere autorizzata a chiedere una verifica volta a garantire che gli strumenti	(30) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di specifici dispositivi informatici e cibernetici efficaci riguardanti l'uso della DLT. Tali strumenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità del piano aziendale dell'infrastruttura di mercato DLT. Tali strumenti dovrebbero inoltre garantire l'affidabilità, la continuità e la sicurezza continuative dei servizi forniti, compresa l'affidabilità dei contratti intelligenti potenzialmente utilizzati. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero inoltre assicurare l'integrità, la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità e l'accessibilità dei dati memorizzati nella DLT. ***Queste misure dovrebbero essere in linea con gli obblighi stabiliti dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 ("regolamento generale sulla protezione***

informatici e cibernetici generali siano adatti allo scopo. I costi di tale verifica dovrebbero essere sostenuti dall'infrastruttura di mercato DLT.

dei dati") in merito all'attuazione di misure di sicurezza tecnica e organizzative che possano garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Per quanto riguarda i contratti intelligenti, dovrebbe applicarsi quanto stabilito dall'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento generale sulla protezione dei dati, ai sensi del quale l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. L'autorità competente di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere autorizzata a chiedere una verifica volta a garantire che gli strumenti informatici e cibernetici generali siano adatti allo scopo. I costi di tale verifica dovrebbero essere sostenuti dall'infrastruttura di mercato DLT.

Or. it

Emendamento 215
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di specifici dispositivi informatici e cibernetici efficaci riguardanti l'uso della DLT. Tali strumenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità del piano aziendale dell'infrastruttura di mercato DLT. Tali strumenti dovrebbero inoltre garantire l'affidabilità, la continuità e la sicurezza continuative dei servizi forniti, compresa l'affidabilità dei contratti intelligenti potenzialmente utilizzati. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero inoltre assicurare l'integrità, la sicurezza, la	(30) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di specifici dispositivi informatici e cibernetici efficaci riguardanti l'uso della DLT. Tali strumenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità del piano aziendale dell'infrastruttura di mercato DLT. Tali strumenti dovrebbero inoltre garantire l'affidabilità, la continuità e la sicurezza continuative dei servizi forniti, compresa l'affidabilità dei contratti intelligenti potenzialmente utilizzati***, creati dalla stessa infrastruttura di mercato DLT o da terzi a seguito di procedure di***

riservatezza, la disponibilità e l'accessibilità dei dati memorizzati nella DLT. L'autorità competente di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere autorizzata a ***chiedere*** una verifica volta a garantire che gli strumenti informatici e cibernetici generali siano adatti allo scopo. I costi di tale verifica dovrebbero essere sostenuti dall'infrastruttura di mercato DLT.	***esternalizzazione contrattuale***. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero inoltre assicurare l'integrità, la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità e l'accessibilità dei dati memorizzati nella DLT. L'autorità competente di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere autorizzata a ***imporre la conformità a determinati standard idonei per le operazioni nella DLT o*** una verifica volta a garantire che gli strumenti informatici e cibernetici generali siano adatti allo scopo. I costi ***della conformità agli standard o*** di tale verifica dovrebbero essere sostenuti dall'infrastruttura di mercato DLT.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che la responsabilità derivante da un contratto intelligente utilizzato dall'infrastruttura di mercato DLT rimanga di competenza della stessa, indipendentemente dal fatto che tale contratto sia creato dall'infrastruttura di mercato DLT o da una terza parte a seguito di procedure di esternalizzazione contrattuale. Inoltre, si propone di prevedere la conformità a determinati standard, come SOC2 o ISO 27001, idonei per le operazioni in DLT.

Emendamento 216
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) In caso di violazione dei dati personali, il gestore di infrastrutture di mercato DLT dovrebbe anche notificare l'Autorità di controllo della protezione dei dati pertinente, in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati. La notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) non dovrebbe essere intesa come alternativa o sostitutiva della notifica di cui all'articolo 33 di suddetto regolamento.

Emendamento 217
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Qualora il piano aziendale di un'infrastruttura di mercato DLT comporti la custodia dei fondi dei clienti, quali contanti o equivalenti in contanti, oppure valori mobiliari DLT o mezzi di accesso a questi ultimi, anche sotto forma di chiavi crittografiche, l'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di strumenti adeguati per salvaguardare le risorse dei suoi clienti. ***Non dovrebbe*** utilizzare le risorse dei clienti per conto proprio, salvo previo consenso esplicito dei clienti stessi. L'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe separare i fondi dei clienti o i valori mobiliari DLT, o i mezzi di accesso a tali risorse, dalle proprie risorse o dalle risorse di altri clienti. Gli strumenti informatici e cibernetici generali delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero garantire che le risorse dei clienti siano a prova di frode, minacce informatiche o altri malfunzionamenti.	(31) Qualora il piano aziendale di un'infrastruttura di mercato DLT comporti la custodia dei fondi dei clienti, quali contanti o equivalenti in contanti, oppure valori mobiliari DLT o mezzi di accesso a questi ultimi, anche sotto forma di chiavi crittografiche, l'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di strumenti adeguati per salvaguardare le risorse dei suoi clienti. ***Tali strumenti riducono al minimo il rischio di perdita per i fondi dei clienti, quali contanti o equivalenti in contanti, oppure valori mobiliari DLT o i diritti ad essi correlati, o i mezzi di accesso a questi ultimi, a causa di frodi, minacce informatiche o negligenza. Le infrastrutture di mercato DLT non dovrebbero*** utilizzare le risorse dei clienti per conto proprio, salvo previo consenso esplicito dei clienti stessi. L'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe separare i fondi dei clienti o i valori mobiliari DLT, o i mezzi di accesso a tali risorse, dalle proprie risorse o dalle risorse di altri clienti. Gli strumenti informatici e cibernetici generali delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero garantire che le risorse dei clienti siano a prova di frode, minacce informatiche o altri malfunzionamenti.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che tali strumenti riducano al minimo il rischio di perdita per i fondi dei clienti, quali contanti o equivalenti dei contanti, valori mobiliari DLT o i diritti ad essi correlati, o i mezzi di accesso ad essi, a causa di frodi, minacce informatiche o negligenza.

Emendamento 218
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Qualora il piano aziendale di un'infrastruttura di mercato DLT comporti la custodia dei fondi dei clienti, quali contanti o equivalenti in contanti, oppure valori mobiliari DLT o mezzi di accesso a questi ultimi, anche sotto forma di chiavi crittografiche, l'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di strumenti adeguati per salvaguardare le risorse dei suoi clienti. Non dovrebbe utilizzare le risorse dei clienti per conto proprio, salvo previo consenso esplicito dei clienti stessi. L'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe separare i fondi dei clienti o i valori mobiliari DLT, o i mezzi di accesso a tali risorse, dalle proprie risorse o dalle risorse di altri clienti. Gli strumenti informatici e cibernetici generali delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero garantire che le risorse dei clienti siano a prova di frode, minacce informatiche o altri malfunzionamenti.	(31) Qualora il piano aziendale di un'infrastruttura di mercato DLT comporti la custodia dei fondi dei clienti, quali contanti o equivalenti in contanti, oppure valori mobiliari DLT o mezzi di accesso a questi ultimi, anche sotto forma di chiavi crittografiche, l'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di strumenti adeguati per salvaguardare le risorse dei suoi clienti***, che dovrebbero essere approvati dall'autorità competente prima che sia concessa qualsiasi esenzione***. Non dovrebbe utilizzare le risorse dei clienti per conto proprio, salvo previo consenso esplicito dei clienti stessi. L'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe separare i fondi dei clienti o i valori mobiliari DLT, o i mezzi di accesso a tali risorse, dalle proprie risorse o dalle risorse di altri clienti. Gli strumenti informatici e cibernetici generali delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero garantire che le risorse dei clienti siano a prova di frode, minacce informatiche o altri malfunzionamenti.

Or. en

Emendamento 219
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Nel momento in cui si concede l'autorizzazione specifica, le infrastrutture	(32) Nel momento in cui si concede l'autorizzazione specifica, le infrastrutture

di mercato DLT dovrebbero anche disporre di una strategia di uscita credibile nel caso in cui il regime sulle infrastrutture di mercato DLT sia sospeso o l'autorizzazione specifica o ancora alcune delle esenzioni concesse siano revocate.	di mercato DLT dovrebbero anche disporre di una strategia di uscita credibile***, compresa la transizione o il ritorno delle loro operazioni DLT alle infrastrutture tradizionali,*** nel caso in cui il regime sulle infrastrutture di mercato DLT sia sospeso o l'autorizzazione specifica o ancora alcune delle esenzioni concesse siano revocate ***o le soglie previste dal presente regolamento siano raggiunte***.

Or. en

Motivazione

In tutti i casi, le infrastrutture di mercato DLT devono essere predisposte in modo tale da consentire il ritorno alle infrastrutture di mercato tradizionali, seguendo una chiara strategia di uscita e ritorno/transizione.

Emendamento 220
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'autorizzazione specifica concessa a un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire le stesse procedure previste per l'autorizzazione di un MTF tradizionale o di un CSD che intenda gestire un nuovo sistema di regolamento titoli. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione, l'infrastruttura DLT richiedente dovrebbe indicare le esenzioni richieste. ***Prima di concedere un'autorizzazione a un'infrastruttura di mercato DLT, l'autorità competente dovrebbe consultare l'ESMA. L'ESMA dovrebbe emettere un parere non vincolante e formulare eventuali raccomandazioni in merito alla domanda o alle esenzioni richieste. L'ESMA dovrebbe inoltre consultare le autorità competenti degli altri Stati membri. Quando emette un parere non vincolante,***	(33) L'autorizzazione specifica concessa a un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire le stesse procedure previste per l'autorizzazione di un MTF tradizionale ***se il soggetto che gestisce l'MTF DLT è un'impresa di investimento o un gestore di mercato,*** o di un CSD che intenda gestire un nuovo sistema di regolamento titoli. Tuttavia, ***le autorità competenti dovrebbero adottare procedure accelerate per gli enti che non sono autorizzati come MTF o CSD al momento della loro domanda di autorizzazione specifica a norma del presente regolamento.*** Nel presentare una domanda di autorizzazione, l'infrastruttura DLT richiedente dovrebbe indicare le esenzioni richieste.

l'ESMA dovrebbe mirare a garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato unico, il parere non vincolante dell'ESMA dovrebbe altresì mirare a garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell'intera Unione.

Or. en

Motivazione

Procedura accelerata per i nuovi operatori non autorizzati come MTF o CSD al momento della domanda.

Emendamento 221
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'autorizzazione specifica concessa a un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire le stesse procedure previste per l'autorizzazione di un MTF tradizionale o di un CSD che intenda gestire un nuovo sistema di regolamento titoli. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione, l'infrastruttura DLT richiedente dovrebbe indicare le esenzioni richieste. ***Prima di*** concedere un'autorizzazione a un'infrastruttura di mercato DLT***, l'autorità competente*** dovrebbe consultare ***l'ESMA. L'ESMA dovrebbe emettere un parere non vincolante e formulare eventuali raccomandazioni in merito alla*** domanda ***o alle*** esenzioni richieste***. L'ESMA dovrebbe inoltre consultare le autorità competenti degli altri Stati membri. Quando emette un parere non vincolante***,	(33) L'autorizzazione specifica concessa a un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire le stesse procedure previste per l'autorizzazione di un MTF tradizionale o di un CSD che intenda gestire un nuovo sistema di regolamento titoli. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione, l'infrastruttura DLT richiedente dovrebbe indicare le esenzioni richieste. ***In linea con l'obiettivo dell'Unione di progredire verso una vera Unione dei mercati dei capitali e al fine di garantire un'applicazione coerente e uniforme del regime pilota, evitando nel contempo la frammentazione della vigilanza, l'ESMA dovrebbe avere un mandato di vigilanza diretto per*** concedere un'autorizzazione a un'infrastruttura di mercato DLT ***ed eventuali esenzioni ai sensi del presente regolamento. Al fine di***

l'ESMA dovrebbe mirare a garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori***. Al fine di garantire*** condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato unico***, il parere non vincolante dell'ESMA dovrebbe altresì mirare a garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell'intera Unione***.

garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni pertinenti efficaci, l'ESMA dovrebbe consultare ***le autorità nazionali competenti e altre autorità pertinenti, se del caso, in merito ai gestori delle infrastrutture di mercato DLT autorizzati nei rispettivi Stati membri. Nel valutare la*** domanda ***e le*** esenzioni richieste, l'ESMA dovrebbe mirare a garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori ***nonché*** condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato unico.

Or. en

Emendamento 222
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'autorizzazione specifica concessa a un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire le stesse procedure previste per l'autorizzazione di un MTF tradizionale o di un CSD che intenda gestire un nuovo ***sistema di regolamento titoli***. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione, l'infrastruttura DLT richiedente dovrebbe indicare le esenzioni ***richieste***. Prima di concedere un'autorizzazione a un'infrastruttura di mercato DLT, l'autorità competente dovrebbe consultare l'ESMA. L'ESMA dovrebbe emettere ***un parere non vincolante e formulare eventuali raccomandazioni*** in merito alla domanda o alle esenzioni richieste. L'ESMA dovrebbe inoltre consultare le autorità competenti degli altri Stati membri. Quando emette ***un parere non vincolante***, l'ESMA dovrebbe mirare a garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire condizioni	(33) L'autorizzazione specifica concessa a un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire le stesse procedure previste per l'autorizzazione di un MTF tradizionale o di un CSD che intenda gestire un nuovo ***SSS***. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione, l'infrastruttura ***di mercato*** DLT richiedente dovrebbe indicare ***anche*** le esenzioni ***che intende richiedere***. Prima di concedere un'autorizzazione a un'infrastruttura di mercato DLT, l'autorità competente dovrebbe consultare l'ESMA. L'ESMA dovrebbe emettere ***una raccomandazione*** in merito alla domanda o alle esenzioni richieste. L'ESMA dovrebbe inoltre consultare le autorità competenti degli altri Stati membri. Quando emette ***una raccomandazione***, l'ESMA dovrebbe mirare a garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il

di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato unico, ***il parere non vincolante*** dell'ESMA dovrebbe altresì mirare a garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell'intera Unione.	mercato unico, ***la raccomandazione*** dell'ESMA dovrebbe altresì mirare a garantire ***la convergenza della vigilanza,*** la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell'intera Unione.

Or. en

Motivazione

È necessario un ruolo rafforzato dell'ESMA per evitare l'arbitraggio normativo e garantire la convergenza in materia di vigilanza e un'applicazione/esecuzione uniforme in tutta l'UE. A tale riguardo, è della massima importanza che l'ESMA emetta una raccomandazione (in base all'approccio "rispetta o spiega") anziché un parere non vincolante. Ciò è ancor più importante se si considera che non tutti gli Stati membri e le autorità nazionali competenti condividono lo stesso livello di alfabetizzazione tecnologica e competenza, come già spiegato al considerando 14.

Emendamento 223
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'autorizzazione specifica concessa a un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire le stesse procedure previste per l'autorizzazione di un MTF tradizionale o di un CSD che intenda gestire un nuovo sistema di regolamento titoli. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione, l'infrastruttura DLT richiedente dovrebbe indicare le esenzioni richieste. Prima di concedere un'autorizzazione a un'infrastruttura di mercato DLT, l'autorità competente dovrebbe consultare l'ESMA. L'ESMA dovrebbe emettere un parere non vincolante e formulare eventuali raccomandazioni in merito alla domanda o alle esenzioni richieste. L'ESMA dovrebbe inoltre consultare le autorità competenti degli altri Stati membri. Quando emette un parere non vincolante, l'ESMA dovrebbe	(33) L'autorizzazione specifica concessa a un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire le stesse procedure previste per l'autorizzazione di un MTF tradizionale o di un CSD che intenda gestire un nuovo sistema di regolamento titoli. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione, l'infrastruttura DLT richiedente dovrebbe indicare le esenzioni richieste. Prima di concedere un'autorizzazione a un'infrastruttura di mercato DLT, l'autorità competente dovrebbe consultare l'ESMA. L'ESMA dovrebbe emettere un parere non vincolante e formulare eventuali raccomandazioni ***non vincolanti*** in merito alla domanda o alle esenzioni richieste. L'ESMA dovrebbe inoltre consultare le autorità competenti degli altri Stati membri. Quando emette un parere non

mirare a garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato unico, il parere non vincolante dell'ESMA dovrebbe altresì mirare a garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell'intera Unione.	vincolante, l'ESMA dovrebbe mirare a garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato unico, il parere non vincolante dell'ESMA dovrebbe altresì mirare a garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell'intera Unione.

Or. en

Emendamento 224
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Prima di concedere un'autorizzazione a un'infrastruttura di mercato DLT, l'autorità competente dovrebbe consultare l'ESMA. L'ESMA dovrebbe emettere un parere non vincolante e formulare eventuali raccomandazioni in merito alla domanda o alle esenzioni richieste. L'ESMA dovrebbe inoltre consultare le autorità competenti degli altri Stati membri. Quando emette un parere non vincolante, l'ESMA dovrebbe mirare a garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato interno, il parere non vincolante dell'ESMA dovrebbe altresì mirare a garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell'intera Unione. L'ESMA può adottare orientamenti per specificare ulteriormente le condizioni per concedere le esenzioni e richiedere misure compensative, sulla base dell'esperienza pertinente delle autorità competenti e dei

suoi pareri non vincolanti.

Or. en

Motivazione

Nuovo considerando a fini di chiarezza. Oltre ai pareri non vincolanti, l'ESMA potrebbe voler adottare ulteriori indicazioni sotto forma di orientamenti, in mancanza di un'applicazione comune, uniforme e coerente del regime pilota in tutta l'Unione.

Emendamento 225
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) L'accesso al regime pilota non dovrebbe essere limitato agli operatori esistenti, ma dovrebbe essere aperto anche a nuovi operatori. Pertanto, qualora un soggetto non autorizzato ai sensi della direttiva MIFID II o del regolamento sui depositari centrali di titoli richieda un'autorizzazione ai sensi di tali atti giuridici e, contestualmente, richieda un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento, l'autorità competente, nel valutare la domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva MIFID II o del regolamento sui depositari centrali di titoli, verifica solo il rispetto dei requisiti per i quali non è stata richiesta né concessa un'esenzione nell'ambito del regime pilota. In tali casi, l'autorizzazione ai sensi della direttiva MIFID II o del regolamento sui depositari centrali di titoli dovrebbe essere concessa solo allo scopo di gestire un'infrastruttura di mercato DLT a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 226
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) L'autorità competente che esaminerà la domanda presentata da una potenziale infrastruttura di mercato DLT dovrebbe ***avere la possibilità di*** negare un'autorizzazione se vi fossero motivi di ritenere che l'infrastruttura di mercato DLT costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria, la tutela degli investitori o l'integrità del mercato o se la domanda fosse un tentativo di eludere i requisiti esistenti.	(34) L'autorità competente che esaminerà la domanda presentata da una potenziale infrastruttura di mercato DLT dovrebbe negare un'autorizzazione se vi fossero motivi di ritenere che l'infrastruttura di mercato DLT costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria, la tutela degli investitori o l'integrità del mercato o se la domanda fosse un tentativo di eludere i requisiti esistenti.

Or. en

Emendamento 227
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) L'autorità competente che esaminerà la domanda presentata da una potenziale infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di negare un'autorizzazione se vi fossero motivi di ritenere che l'infrastruttura di mercato DLT costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria, la tutela degli investitori o l'integrità del mercato o se la domanda fosse un tentativo di eludere i requisiti esistenti.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 228

Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) L'autorizzazione specifica concessa da un'autorità competente a una determinata infrastruttura di mercato DLT dovrebbe indicare le esenzioni concesse a tale infrastruttura di mercato DLT. Tale autorizzazione dovrebbe essere valida per l'Unione. L'ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web l'elenco delle infrastrutture di mercato DLT e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuna di esse.	(35) L'autorizzazione specifica concessa da un'autorità competente a una determinata infrastruttura di mercato DLT dovrebbe indicare le esenzioni concesse a tale infrastruttura di mercato DLT. Tale autorizzazione dovrebbe essere valida per l'Unione ***e solo per il periodo di tempo durante il quale sarebbe operativo il regime pilota DLT***. L'ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web l'elenco delle infrastrutture di mercato DLT e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuna di esse.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe rendere esplicito il fatto che l'autorizzazione è subordinata alla durata del regime pilota, fatta salva la valutazione di uscita precoce descritta al considerando 36.

Emendamento 229
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'autorizzazione specifica e le esenzioni concesse dalle autorità competenti nazionali dovrebbero essere concesse su base temporanea, per un periodo massimo di sei anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione specifica. Dopo un periodo di cinque anni ***dall'entrata*** in applicazione del regolamento, l'ESMA e la Commissione ***sarebbero tenute a*** effettuare una valutazione ***di tale*** regime pilota ***per le***	(36) L'autorizzazione specifica e le esenzioni concesse dalle autorità competenti nazionali***, previa raccomandazione dell'ESMA,*** dovrebbero essere concesse su base temporanea, per un periodo massimo di sei anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione specifica ***e dovrebbero essere valide solo per la durata del funzionamento del regime pilota per le DLT, previe le valutazioni previste dell'ESMA e della Commissione***.

infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro digitale. Il suddetto periodo di sei anni offre alle infrastrutture di mercato DLT tempo sufficiente per adattare i loro modelli aziendali a qualsiasi modifica di tale regime e operare nell'ambito del regime pilota in modo praticabile sotto l'aspetto commerciale. Ciò consentirebbe all'ESMA e alla Commissione di raccogliere un utile set di dati comprendente circa tre anni civili di funzionamento del regime pilota a seguito della concessione di una massa critica di autorizzazioni specifiche e relative concessioni, e di riferire in merito. Inoltre lascerebbe alle infrastrutture di mercato DLT il tempo di adottare le misure necessarie a ridurre progressivamente la loro attività o a passare a un nuovo quadro normativo a seguito delle relazioni dell'ESMA e della Commissione.

Dopo un periodo di ***tre anni e di*** cinque anni ***dalla data di entrata*** in applicazione del ***presente*** regolamento, l'ESMA e la Commissione ***dovrebbero*** effettuare***, rispettivamente,*** una valutazione di ***uscita precoce e una valutazione finale del*** regime pilota ***per le DLT. Il periodo di tre anni per la valutazione di uscita precoce dovrebbe essere calcolato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, includendovi quindi il periodo di 12 mesi necessario per la preparazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, come previsto dal presente regolamento***. Il suddetto periodo di sei anni offre alle infrastrutture di mercato DLT tempo sufficiente per adattare i loro modelli aziendali a qualsiasi modifica di tale regime e operare nell'ambito del regime pilota in modo praticabile sotto l'aspetto commerciale. Ciò consentirebbe all'ESMA e alla Commissione di raccogliere un utile set di dati comprendente circa tre anni civili di funzionamento del regime pilota a seguito della concessione di una massa critica di autorizzazioni specifiche e relative concessioni, e di riferire in merito. Inoltre lascerebbe alle infrastrutture di mercato DLT il tempo di adottare le misure necessarie a ridurre progressivamente la loro attività o a passare a un nuovo quadro normativo ***che dovrebbe prevedere, tra l'altro, la procedura di adeguamento delle autorizzazioni permanenti a tale nuovo quadro normativo,*** a seguito delle relazioni dell'ESMA e della Commissione.

Or. en

Motivazione

Alla luce della rapidità con cui evolve la tecnologia e al fine di tenere il passo con gli sviluppi in corso e creare un quadro giuridico adeguato alle esigenze future, riteniamo opportuno introdurre una valutazione di uscita precoce da parte dell'ESMA che informi e consigli la Commissione affinché presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione iniziale su un potenziale adeguamento o interruzione del regime pilota per la DLT dopo tre anni dal suo avvio.

Emendamento 230
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Fatte salve le disposizioni pertinenti della direttiva 2014/65/UE (***direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari,*** MiFID II) o del regolamento (UE) n. 909/2014 (***regolamento sui depositari centrali di titoli***), le autorità competenti dovrebbero avere il potere di revocare l'autorizzazione specifica o le esenzioni concesse all'infrastruttura di mercato DLT, laddove sia stato rilevato un vizio nella tecnologia sottostante oppure nei servizi o nelle attività forniti dall'infrastruttura di mercato DLT, e a condizione che tale vizio abbia maggior peso rispetto ai vantaggi offerti dal servizio in questione, o laddove l'infrastruttura di mercato DLT abbia violato le condizioni legate alle esenzioni imposte dall'autorità competente al momento della concessione della specifica autorizzazione, o laddove l'infrastruttura di mercato DLT abbia registrato strumenti finanziari non conformi alle condizioni dei valori mobiliari DLT a norma del presente regolamento. Nel corso della sua attività, un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di chiedere ulteriori esenzioni rispetto a quelle richieste al momento dell'autorizzazione. In tal caso, tali esenzioni supplementari richieste dalle ***infrastrutture di mercato DLT dovrebbero essere soggette a un'autorizzazione specifica da parte delle*** autorità competenti, come quelle richieste al momento dell'autorizzazione iniziale dell'infrastruttura di mercato DLT.	(37) Fatte salve le disposizioni pertinenti della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) o del regolamento (UE) n. 909/2014 (***CSDR***), le autorità competenti dovrebbero avere il potere di revocare l'autorizzazione specifica o le esenzioni concesse all'infrastruttura di mercato DLT, laddove sia stato rilevato un vizio nella tecnologia sottostante oppure nei servizi o nelle attività forniti dall'infrastruttura di mercato DLT, e a condizione che tale vizio abbia maggior peso rispetto ai vantaggi offerti dal servizio in questione, o laddove l'infrastruttura di mercato DLT abbia violato le condizioni legate alle esenzioni imposte dall'autorità competente al momento della concessione della specifica autorizzazione, o laddove l'infrastruttura di mercato DLT abbia registrato strumenti finanziari ***che superano le soglie o*** non conformi alle condizioni dei valori mobiliari DLT a norma del presente regolamento. Nel corso della sua attività, un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di chiedere ulteriori esenzioni rispetto a quelle richieste al momento dell'autorizzazione ***iniziale***. In tal caso, tali esenzioni supplementari ***dovrebbero essere*** richieste dalle autorità competenti, come quelle richieste al momento dell'autorizzazione iniziale dell'infrastruttura di mercato DLT.

Or. en

Emendamento 231
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Poiché le infrastrutture di mercato DLT potrebbero ricevere esenzioni temporanee dalla normativa vigente dell'Unione, esse dovrebbero cooperare strettamente con le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) durante il periodo di autorizzazione specifica. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero informare le autorità competenti e l'ESMA in merito a qualsiasi modifica sostanziale del piano aziendale e del personale critico, eventuali prove di minacce o attacchi informatici, frodi o gravi abusi, qualsiasi modifica delle informazioni fornite al momento della domanda iniziale di autorizzazione, eventuali difficoltà tecniche, in particolare quelle connesse all'uso della DLT, e eventuali nuovi rischi per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria che non erano previsti nel momento in cui è stata concessa l'autorizzazione specifica. In caso di notifica di tale modifica sostanziale, l'autorità competente dovrebbe chiedere all'infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda di una nuova autorizzazione o di una nuova esenzione o dovrebbe adottare le misure correttive che ritiene opportune. Inoltre le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero fornire tutti i dati pertinenti alle autorità competenti e all'ESMA, ogniqualvolta tali dati siano richiesti. Per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica all'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe poter raccomandare eventuali misure	(38) Poiché le infrastrutture di mercato DLT potrebbero ricevere esenzioni temporanee dalla normativa vigente dell'Unione, esse dovrebbero cooperare strettamente con le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) durante il periodo di autorizzazione specifica. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero informare le autorità competenti e l'ESMA in merito a qualsiasi modifica sostanziale del piano aziendale e del personale critico, eventuali prove di minacce o attacchi informatici, frodi o gravi abusi, qualsiasi modifica delle informazioni fornite al momento della domanda iniziale di autorizzazione, eventuali difficoltà tecniche, in particolare quelle connesse all'uso della DLT, e eventuali nuovi rischi per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria che non erano previsti nel momento in cui è stata concessa l'autorizzazione specifica. In caso di notifica di tale modifica sostanziale, l'autorità competente dovrebbe chiedere all'infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda di una nuova autorizzazione o di una nuova esenzione o dovrebbe adottare le misure correttive che ritiene opportune. Inoltre le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero fornire tutti i dati pertinenti alle autorità competenti e all'ESMA, ogniqualvolta tali dati siano richiesti. Per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, ***in caso di notifica di tale modifica sostanziale, l'autorità competente dovrebbe fare richiesta all'ESMA affinché questa formuli una***

correttive, previa ***consultazione*** dell'ESMA.

raccomandazione e, su tale base, chiedere all'infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda di una nuova autorizzazione o una nuova esenzione o di adottare le eventuali misure correttive che l'ESMA ritiene opportune. Inoltre le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero fornire tutti i dati pertinenti alle autorità competenti e all'ESMA, ogniqualvolta tali dati siano richiesti. L'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica all'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe poter raccomandare eventuali misure correttive, previa ***formulazione di una raccomandazione da parte*** dell'ESMA.

Or. en

Emendamento 232
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Poiché le infrastrutture di mercato DLT potrebbero ricevere esenzioni temporanee dalla normativa vigente dell'Unione, esse dovrebbero cooperare strettamente con le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) durante il periodo di autorizzazione specifica. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero informare le autorità competenti e l'ESMA in merito a qualsiasi modifica sostanziale del piano aziendale e del personale critico, eventuali prove di minacce o attacchi informatici, frodi o gravi abusi, qualsiasi modifica delle informazioni fornite al momento della domanda iniziale di autorizzazione, eventuali difficoltà tecniche, in particolare quelle connesse all'uso della DLT, e eventuali nuovi rischi per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria che non	(38) Poiché le infrastrutture di mercato DLT potrebbero ricevere esenzioni temporanee dalla normativa vigente dell'Unione, esse dovrebbero cooperare strettamente con le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) durante il periodo di ***validità della loro*** autorizzazione specifica. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero informare le autorità competenti e l'ESMA in merito a qualsiasi modifica sostanziale del piano aziendale e del personale critico, eventuali prove di minacce o attacchi informatici, frodi o gravi abusi, qualsiasi modifica delle informazioni fornite al momento della domanda iniziale di autorizzazione, eventuali difficoltà tecniche, in particolare quelle connesse all'uso della DLT, e eventuali nuovi rischi per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la

erano previsti nel momento in cui ***è stata concessa l'autorizzazione specifica***. In caso di notifica di tale modifica sostanziale, l'autorità competente dovrebbe chiedere all'infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda di una nuova autorizzazione o di una nuova esenzione o ***dovrebbe*** adottare ***le*** misure correttive ***che ritiene opportune***. Inoltre le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero fornire tutti i dati pertinenti alle autorità competenti e all'ESMA, ogniqualvolta tali dati siano richiesti. ***Per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria***, l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica all'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe poter ***raccomandare eventuali misure*** correttive***, previa consultazione dell'ESMA***.	stabilità finanziaria che non erano previsti nel momento in cui ***sono state concesse le autorizzazioni specifiche***. ***Per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria,*** in caso di notifica di tale modifica sostanziale, l'autorità competente dovrebbe ***notificare le autorità competenti degli Stati membri in cui opera l'infrastruttura di mercato DLT e fare richiesta all'ESMA affinché questa formuli una raccomandazione e, su tale base,*** chiedere all'infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda di una nuova autorizzazione o di una nuova esenzione o adottare misure correttive***, previa formulazione di una raccomandazione da parte dell'ESMA***. Inoltre le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero fornire tutti i dati pertinenti alle autorità competenti e all'ESMA, ogniqualvolta tali dati siano richiesti. ***Previa consultazione dell'ESMA***, l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica all'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe poter ***chiedere all'infrastruttura di mercato DLT di adottare misure*** correttive ***temporanee fino alla formulazione di una raccomandazione da parte dell'ESMA***.

Or. en

Motivazione

Commenti e chiarimenti di carattere redazionale. Inoltre, nel caso siano adottate le modifiche sostanziali di cui al presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti dovrebbero esserne informate e l'ESMA dovrebbe essere consultata ai fini di una raccomandazione. Qualora lo ritengano necessario, nei casi in cui sorgono problemi di tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria, le autorità competenti dovrebbero poter richiedere, e non solo "raccomandare", all'infrastruttura di mercato DLT di adottare eventuali misure temporanee fino alla formulazione della raccomandazione dell'ESMA.

Emendamento 233
Eva Kaili

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 bis) L'ESMA dovrebbe creare un comitato consultivo ad hoc, sotto forma di un gruppo di parti interessate, che riunisca rappresentanti dei portatori di interessi sia pubblici sia privati, per un periodo di tempo limitato equivalente alla durata del funzionamento del regime pilota. Tale comitato consultivo ad hoc dovrebbe essere incaricato di intraprendere i lavori preparatori e consultivi necessari per sostenere l'ESMA nell'emanare le raccomandazioni previste dal presente regolamento, trasmettendole una dichiarazione scritta che indichi i motivi del rifiuto di un'esenzione o di un'autorizzazione che il comitato ritiene non sufficientemente motivata o inadeguata rispetto ai requisiti del presente regolamento. Inoltre, tale comitato consultivo ad hoc dovrebbe esaminare i reclami presentati direttamente all'ESMA nei casi in cui un richiedente ritenga che la sua domanda di esenzione o autorizzazione a partecipare al regime pilota sia stata indebitamente rifiutata dalla pertinente autorità nazionale competente. Tuttavia, per evitare la presentazione di reclami abusivi all'ESMA da parte dei richiedenti, dovrebbe essere adottata una procedura specifica per analizzare solo i reclami completi e ben documentati tra quelli trasmessi al comitato consultivo. Tale procedura dovrebbe prevedere un ritardo di trasmissione ridotto su richiesta del comitato consultivo, previa risposta dell'autorità nazionale competente, e una serie di documenti da trasmettere al comitato consultivo tra cui, in particolare, una sintesi delle attività del richiedente e le esenzioni richieste. I documenti pertinenti presentati, nonché la decisione dell'autorità nazionale competente che rifiuta l'esenzione o le autorizzazioni richieste, devono essere tradotti in inglese.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la convergenza, coerenza e proporzionalità della vigilanza sulle esenzioni concesse ai sensi del presente regolamento da diverse autorità nazionali competenti in tutta l'Unione, che potrebbero non condividere lo stesso livello di competenza tecnologica, favorendo così la parità di condizioni e scoraggiando l'arbitraggio normativo, si suggerisce di rafforzare il ruolo dell'ESMA. Ciò è in linea con l'azione 16 del nuovo piano d'azione per l'UMC della Commissione.

Emendamento 234
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero altresì presentare relazioni periodiche alle rispettive autorità competenti e all'ESMA. L'ESMA dovrebbe organizzare discussioni su tali relazioni per consentire a tutte le autorità competenti nell'intera Unione di acquisire esperienze sull'impatto dell'uso della DLT e su eventuali adeguamenti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che potrebbero rendersi necessari per consentire l'uso della DLT su scala più ampia.	(39) Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero altresì presentare relazioni periodiche alle rispettive autorità competenti e all'ESMA. ***Le autorità nazionali competenti che hanno istituito un polo d'innovazione o uno spazio di sperimentazione normativa ("sandbox") dovrebbero organizzare discussioni tra i loro dipartimenti competenti al fine di comprendere e diffondere le conoscenze acquisite. Inoltre, attraverso la loro partecipazione al forum europeo dei facilitatori dell'innovazione (EFIF), le autorità nazionali competenti dovrebbero poter discutere i casi al fine di scambiarsi conoscenze e stabilire le migliori pratiche.*** L'ESMA dovrebbe organizzare discussioni su tali relazioni per consentire a tutte le autorità competenti nell'intera Unione di acquisire esperienze sull'impatto dell'uso della DLT ***nei mercati finanziari*** e su eventuali adeguamenti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che potrebbero rendersi necessari per consentire l'uso della DLT su scala più ampia.

Or. en

Motivazione

Si propone di sfruttare il potenziale offerto dai facilitatori dell'innovazione (poli di innovazione e spazi di sperimentazione normativa) istituiti dalle autorità nazionali competenti nonché l'EFIF istituito dalla Commissione, con la cooperazione delle tre autorità europee di vigilanza (AEV), al fine di migliorare la comprensione comune, la condivisione delle conoscenze e il trasferimento di tecnologia tra le autorità nazionali competenti e le AEV, in vista di un rapido adeguamento al regolamento dell'UE sui servizi finanziari.

Emendamento 235
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) ***Cinque anni*** dopo ***l'entrata in*** applicazione del presente regolamento, l'ESMA dovrebbe ***riferire*** alla Commissione ***in merito a tale*** regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT***,*** ***compresi*** i potenziali vantaggi connessi all'uso della DLT, i rischi derivanti ***e le*** difficoltà tecniche. Sulla base ***della*** relazione ***dell'ESMA,*** la Commissione dovrebbe ***riferire al Consiglio e*** al Parlamento europeo***.*** ***Tale*** relazione dovrebbe valutare i costi e i benefici dell'estensione ***di tale*** regime alle infrastrutture di mercato DLT per un ulteriore periodo di tempo, estendendolo a nuove tipologie di strumenti finanziari, rendendolo permanente, con o senza modifiche, apportando modifiche alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari o ponendo fine a tale regime.	(40) ***Entro … [36 mesi*** dopo ***la data di*** applicazione del presente regolamento***]***, l'ESMA dovrebbe ***presentare*** alla Commissione ***una relazione di valutazione di uscita precoce per consentire a quest'ultima di decidere se estendere il*** regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT ***a... [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento]. La relazione di valutazione di uscita precoce dovrebbe includere*** i potenziali vantaggi connessi all'uso della DLT, i rischi derivanti e le ***eventuali*** difficoltà tecniche ***incontrate***. ***La relazione di valutazione di uscita precoce dovrebbe essere elaborata sulla base di relazioni intermedie annuali, la prima delle quali dovrebbe essere redatta 12 mesi dopo la pubblicazione delle norme tecniche di regolamentazione previste dal presente regolamento. La relazione di valutazione di uscita precoce dovrebbe offrire l'opportunità di valutare e pubblicare comunicazioni interpretative che migliorino la certezza del diritto e la chiarezza normativa*** sulla base ***delle informazioni raccolte, tra l'altro, sulle dimensioni del mercato, sulle lezioni apprese e sull'evoluzione della tecnologia DLT. Qualora la Commissione estendesse***

il regime pilota, l'ESMA dovrebbe trasmettere alla Commissione la sua relazione ***finale sul regime pilota per le DLT entro ... [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento]. La relazione finale dovrebbe essere redatta sulla falsariga della relazione di valutazione di uscita precoce.*** La Commissione dovrebbe ***presentare*** al Parlamento europeo ***e al Consiglio una relazione basata sulla relazione di valutazione di uscita precoce a cura dell'ESMA e successivamente, se del caso, una relazione basata sulla relazione finale dell'ESMA. La*** relazione ***della Commissione*** dovrebbe ***in ogni caso*** valutare i costi e i benefici dell'estensione ***del*** regime ***pilota*** alle infrastrutture di mercato DLT per un ulteriore periodo di tempo, estendendolo a nuove tipologie di strumenti finanziari, rendendolo permanente, con o senza modifiche, apportando modifiche alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari o ponendo fine a tale regime. ***Inoltre, la valutazione di uscita precoce o la valutazione finale dovrebbero chiarire come dovrebbe essere gestita la transizione dal regime pilota a un regime regolamentare sui titoli DLT completamente armonizzato, come dovrebbero essere mitigati i rischi, come gli strumenti che maturano dopo la fine del periodo di transizione dovrebbe essere trattata, e come dovrebbe essere condotta la separazione degli MTF, che forniscono una serie di funzioni attualmente separate, a seguito della cessazione del regime pilota.***

Or. en

Motivazione

Data la rapida evoluzione della tecnologia e dell'innovazione finanziaria, si propone che l'ESMA presenti alla Commissione una dettagliata relazione di valutazione di uscita precoce in merito a un potenziale adeguamento o interruzione del regime pilota dopo un periodo di tre anni. La Commissione, a seguito della relazione di valutazione di uscita precoce dell'ESMA, dovrebbe presentare una propria relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ove il regime pilota non venga soppresso, la seconda relazione di valutazione dell'ESMA e della Commissione dovrebbe essere presentata dopo cinque anni.

Emendamento 236
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) ***Cinque*** anni dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, l'ESMA dovrebbe riferire alla Commissione in merito a tale regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT, compresi i potenziali vantaggi connessi all'uso della DLT, i rischi derivanti e le difficoltà tecniche. Sulla base della relazione dell'ESMA, la Commissione dovrebbe riferire al Consiglio e al Parlamento europeo. Tale relazione dovrebbe ***valutare i costi e i benefici dell'estensione di tale regime alle infrastrutture di mercato DLT per un ulteriore periodo di tempo, estendendolo a nuove tipologie di strumenti finanziari, rendendolo permanente, con o senza modifiche, apportando modifiche alla*** legislazione ***dell'Unione in materia di servizi finanziari o ponendo fine a tale regime***.	(40) ***Due*** anni dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, l'ESMA dovrebbe riferire alla Commissione in merito a tale regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT, compresi i potenziali vantaggi connessi all'uso della DLT, i rischi derivanti e le difficoltà tecniche. Sulla base della relazione dell'ESMA, la Commissione dovrebbe riferire al Consiglio e al Parlamento europeo. Tale relazione dovrebbe ***mostrare le modalità con cui intende incorporare le lezioni apprese nella*** legislazione ***esistente***.

Or. en

Emendamento 237
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Cinque anni dopo l'entrata in	(40) Cinque anni dopo l'entrata in

applicazione del presente regolamento, l'ESMA dovrebbe riferire alla Commissione in merito a tale regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT, compresi i potenziali vantaggi connessi all'uso della DLT, i rischi derivanti e le difficoltà tecniche. Sulla base della relazione dell'ESMA, la Commissione dovrebbe riferire al Consiglio e al Parlamento europeo. Tale relazione dovrebbe valutare i costi e i benefici dell'estensione di tale regime alle infrastrutture di mercato DLT per un ulteriore periodo di tempo, estendendolo a nuove tipologie di strumenti finanziari, rendendolo permanente, con o senza modifiche, apportando modifiche alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari o ponendo fine a tale regime.	applicazione del presente regolamento, l'ESMA***, previa consultazione delle autorità nazionali competenti,*** dovrebbe riferire alla Commissione in merito a tale regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT, compresi i potenziali vantaggi connessi all'uso della DLT, i rischi derivanti e le difficoltà tecniche. Sulla base della relazione dell'ESMA, la Commissione dovrebbe riferire al Consiglio e al Parlamento europeo. Tale relazione dovrebbe valutare i costi e i benefici dell'estensione di tale regime alle infrastrutture di mercato DLT per un ulteriore periodo di tempo, estendendolo a nuove tipologie di strumenti finanziari, rendendolo permanente, con o senza modifiche, apportando modifiche alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari o ponendo fine a tale regime.

Or. en

Emendamento 238
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) L'ESMA dovrebbe pubblicare relazioni annuali al fine di fornire agli operatori di mercato una migliore comprensione del funzionamento e dello sviluppo dei mercati e fornire chiarimenti sull'attuazione del regime pilota. Le relazioni dovrebbero includere anche un aggiornamento sui progressi compiuti dal regime pilota in merito alle tendenze e ai rischi emergenti ed essere presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 239
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) Non sarebbe auspicabile avere due regimi paralleli per le infrastrutture di mercato basate su DLT e per quelle non basate su DLT. Se il regime pilota previsto dal presente regolamento avrà successo, potrebbe essere reso permanente modificando la pertinente normativa dell'Unione sui servizi finanziari, in modo da predisporre un quadro unico e coerente.

Or. en

Emendamento 240
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 ter) Al fine di monitorare i progressi del regime pilota, l'ESMA dovrebbe fornire alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle tendenze, i rischi e le vulnerabilità più importanti relativi al regime pilota.

Or. en

Emendamento 241
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) Il funzionamento delle infrastrutture di mercato DLT potrebbe comportare il trattamento di dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679[1 bis] e al regolamento (UE) 2018/1725[1 ter].
	[1 bis] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
	[1 ter] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende tenere conto del messaggio centrale del parere 6/2021 del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), vale a dire la necessità di rispettare il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Emendamento 242

Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti per ***i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di regolamento titoli che utilizzano la tecnologia di registro distribuito, "***infrastrutture di mercato DLT***"***, a cui sono concesse specifiche autorizzazioni a operare conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8.	(1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti per ***le*** infrastrutture di mercato DLT, a cui sono concesse specifiche autorizzazioni a operare conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture di mercato DLT sono definite all'articolo 2.

Emendamento 243
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti per ***i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di regolamento titoli che utilizzano la tecnologia di registro distribuito,*** "infrastrutture di mercato DLT", a cui sono concesse specifiche autorizzazioni a operare conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8.	(1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti per ***le*** "infrastrutture di mercato DLT", a cui sono concesse specifiche autorizzazioni a operare conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 244
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti per i sistemi ***multilaterali di negoziazione e i sistemi di regolamento titoli*** che utilizzano la tecnologia di registro distribuito, "infrastrutture di mercato DLT", a cui sono concesse specifiche autorizzazioni a operare conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8.	(1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti per i sistemi ***di enti*** che utilizzano la tecnologia di registro distribuito, "infrastrutture di mercato DLT", a cui sono concesse specifiche autorizzazioni a operare conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 245
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l'ESMA.	(f) la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità ***nazionali*** competenti e l'ESMA.

Or. en

Emendamento 246
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità	(f) la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità

competenti e l'ESMA.	***nazionali*** competenti e l'ESMA.

Or. en

Emendamento 247
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "tecnologia di registro distribuito (DLT)": ***classe di tecnologie che supportano la registrazione distribuita di dati cifrati***;	(1) "tecnologia di registro distribuito (DLT)": ***un tipo di tecnologia che fa riferimento ai protocolli e all'infrastruttura di supporto che consente a computer in ubicazioni diverse di proporre operazioni, convalidarle e aggiornare registri in modo sincronizzato attraverso una rete***;

Or. en

Motivazione

Per consentire l'adeguatezza alle esigenze future, dovremmo optare per una definizione tecnologicamente neutrale e concordata a livello internazionale. Pertanto, si suggerisce di utilizzare la definizione di DLT della Banca dei regolamenti internazionali (cfr. la rassegna trimestrale BRI, settembre 2017).

Emendamento 248
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "tecnologia di registro distribuito (DLT)": classe di tecnologie che ***supportano*** la registrazione distribuita di dati ***cifrati***;	(1) "tecnologia di registro distribuito (DLT)": classe di tecnologie che ***consentono*** la registrazione distribuita di dati ***mediante meccanismi sicuri come la crittografia***;

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di utilizzare il termine più ampio di crittografia che include la cifratura, l'hashing e altre tecniche e al contempo garantisce l'adeguatezza alle esigenze future. Per esempio. la cifratura è una funzione bidirezionale; ciò che è cifrato può essere decifrato con la chiave appropriata. L'hashing, tuttavia, è una funzione unidirezionale che codifica il testo normale per produrre un'impronta (digest) del messaggio univoca. ... Un utente malintenzionato che ruba un documento contenente password salvate in hashing deve pertanto indovinare la password. Entrambe le tecniche di crittografia, assieme ad altre, vengono utilizzati nella DLT. Inoltre, dovremmo essere cauti nell'allineare le definizioni utilizzate in questo regolamento con quelle della proposta di regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA).

Emendamento 249
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "tecnologia di registro distribuito (DLT)": ***classe di tecnologie che supportano la registrazione distribuita di dati cifrati***;	(1) "tecnologia di registro distribuito (DLT)": ***tecnologia di registro distribuito quale definita al regolamento xxx (MiCA)***;

Or. en

Emendamento 250
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) il proprietario e il soggetto responsabile della rete DLT dovrebbero fornire le informazioni relative all'approccio tecnico sottostante all'infrastruttura DLT ed essere responsabili in caso di problemi o interruzioni. Il testo dovrebbe introdurre una delimitazione tra infrastrutture DLT autorizzate e quelle senza autorizzazione,

in quanto le responsabilità legate ai due tipi di infrastrutture DLT potrebbero essere diverse;

Or. en

Emendamento 251
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)": sistema multilaterale di negoziazione***, gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato,*** che ammette alla negoziazione solo valori mobiliari DLT e che può essere autorizzato, sulla base di regole e procedure trasparenti, non discrezionali e uniformi, a:	(3) "sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)": sistema multilaterale di negoziazione che ammette alla negoziazione solo valori mobiliari DLT e che può essere autorizzato, sulla base di regole e procedure trasparenti, non discrezionali e uniformi, a:

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 252
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)": sistema multilaterale di negoziazione, gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato, che ammette alla negoziazione solo valori mobiliari DLT e che può essere autorizzato, sulla base di	(3) "sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)": sistema multilaterale di negoziazione, gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato, che ammette alla negoziazione solo ***i*** valori mobiliari DLT ***di cui all'articolo 3*** e che può essere ***abilitato***

regole e procedure trasparenti, non discrezionali e uniformi, a:	***da una licenza o*** autorizzato, sulla base di regole e procedure trasparenti, non discrezionali e uniformi, a:

Or. en

Motivazione

Rinvio all'articolo 3. Chiarimento volto a includere nuovi operatori di mercato che vorrebbero chiedere una licenza per diventare gestori di MTF accompagnata da un'autorizzazione a gestire un MTF DLT, conformemente a quanto previsto per gli MTF DLT dal presente regolamento.

Emendamento 253
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "sistema di regolamento titoli DLT": sistema di regolamento titoli ***gestito da un depositario centrale di titoli*** che regola le operazioni in valori mobiliari DLT contro pagamento;	(4) "sistema di regolamento titoli DLT": sistema di regolamento titoli che regola le operazioni in valori mobiliari DLT contro pagamento;

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 254
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "sistema di regolamento titoli DLT": sistema di regolamento titoli gestito da un depositario centrale di titoli che ***regola*** le operazioni in valori mobiliari	(4) "sistema di regolamento titoli DLT": sistema di regolamento titoli gestito da un depositario centrale di titoli che ***ammette solo valori mobiliari DLT ed è abilitato da una licenza o autorizzato,***

DLT contro pagamento;	***sulla base di regole e procedure trasparenti, non discrezionali e uniformi, a:***
	(a) assicurare la registrazione iniziale dei valori mobiliari DLT;
	(b) regolare le operazioni in valori mobiliari DLT contro pagamento; ***e***
	(c) prestare servizi di custodia in relazione ai valori mobiliari DLT o, se del caso, ai relativi pagamenti e garanzie reali, utilizzando il sistema multilaterale di negoziazione DLT;

Or. en

Motivazione

Rinvio all'articolo 3. Chiarimento volto a includere nuovi operatori di mercato che vorrebbero chiedere una licenza per diventare gestori di CSD accompagnata da un'autorizzazione a gestire un SSS DLT conformemente a quanto previsto dal presente regolamento. Inoltre, poiché i sistemi multilaterali di negoziazione DLT sono autorizzati a fornire servizi di CSD in tale contesto pilota, si propone di consentire analogamente agli SSS DLT di fornire servizi di MTF alle condizioni descritte nel presente regolamento.

Emendamento 255
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "valori mobiliari DLT": valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettere a) e b), della direttiva 2014/65/UE emessi, registrati, trasferiti e stoccati mediante DLT;	(5) "valori mobiliari DLT": valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettere a) e b), della direttiva 2014/65/UE emessi, registrati, trasferiti e stoccati mediante DLT***, che non sono costruite o basate sul meccanismo di consenso "proof-of-work"***;

Or. en

Emendamento 256
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "valori mobiliari DLT": valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettere a) e b), della direttiva 2014/65/UE emessi, registrati, trasferiti e stoccati mediante DLT;	(5) "valori mobiliari DLT": valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettere a) e b), della direttiva 2014/65/UE***, inclusi i certificati di deposito,*** emessi, registrati, trasferiti e stoccati mediante DLT;

Or. en

Emendamento 257
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) "quote di fondi indicizzati quotati DLT (ETF DLT)": quote o azioni di un fondo indicizzato quotato come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE, emesse, registrate, trasferite e stoccate mediante DLT;

Or. en

Emendamento 258
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) "quote di fondi indicizzati quotati DLT (ETF DLT)": quote o azioni di un fondo indicizzato quotato come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE, emesse, registrate,

trasferite e stoccate mediante DLT;

Or. en

Motivazione

Si ritiene opportuno ampliare la portata dei valori mobiliari DLT alle quote di fondi indicizzati quotati al fine di disporre di un ambiente pilota più accomodante che fornisca a più operatori del mercato la possibilità di acquisire esperienza nei modelli di DLT. Si suggerisce inoltre che tali ETF DLT siano meglio investiti in azioni e obbligazioni di DLT.

Emendamento 259
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) "quote di DLT di organismi d'investimento collettivo": quote di organismi d'investimento collettivo di cui all'allegato III, sezione C, punto 3, della direttiva 2014/65/UE, che sono emesse, registrate, trasferite e conservate mediante una DLT;

Or. en

Emendamento 260
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) "moneta di regolamento": moneta di banca commerciale in forma tokenizzata;

Or. en

Motivazione

Potrebbe essere necessario allineare la definizione a quella che potrebbe essere inclusa nella proposta di regolamento MiCA.

Emendamento 261
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "obbligazione sovrana": obbligazione emessa da un emittente sovrano che sia uno dei seguenti soggetti:	(13) "obbligazione sovrana": obbligazione emessa da un emittente sovrano ***come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 60, punti i) e ii), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID II)*** che sia uno dei seguenti soggetti:

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto e della chiarezza, la definizione del punto 13) dovrebbe essere allineata a quella dell'articolo 4 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID II). La proposta di regolamento introduce le definizioni di "obbligazione sovrana" e "altra obbligazione pubblica" con emittente, rispettivamente, un "soggetto sovrano" e un "soggetto pubblico", mentre ai sensi dell'articolo 4 della direttiva MiFID II i soggetti pubblici descritti nella presente proposta sono definiti "emittenti sovrani".

Emendamento 262
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "obbligazione sovrana": obbligazione emessa da un emittente sovrano ***che sia uno dei seguenti soggetti:***	(13) "obbligazione sovrana": obbligazione emessa da un emittente sovrano ***ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 60, della direttiva 2014/65/UE;***

Or. en

Motivazione

Allineamento alla definizione di emittente sovrano della direttiva MiFID.

Emendamento 263
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'Unione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Allineamento alla definizione di emittente sovrano della direttiva MiFID.

Emendamento 264
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo di uno Stato membro o un altro soggetto sovrano;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Allineamento alla definizione di emittente sovrano della direttiva MiFID.

Emendamento 265
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) un soggetto sovrano non indicato alle lettere a) e b);	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Allineamento alla definizione di emittente sovrano della direttiva MiFID.

Emendamento 266
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) un soggetto sovrano non indicato alle lettere a) e b);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 267
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "altra obbligazione pubblica": obbligazione emessa da uno dei seguenti emittenti ***pubblici***:	(14) "altra obbligazione pubblica": obbligazione emessa da uno dei seguenti emittenti ***sovrani, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 60, punti iii), iv), v) e vi), della direttiva 2014/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID II)***:

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto e della chiarezza, la definizione del punto 14) dovrebbe essere

allineata a quella dell'articolo 4 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID II). La proposta di regolamento introduce le definizioni di "obbligazione sovrana" e "altra obbligazione pubblica" con emittente, rispettivamente, un "soggetto sovrano" e un "soggetto pubblico", mentre ai sensi dell'articolo 4 della direttiva MiFID II i soggetti pubblici descritti nella presente proposta sono definiti "emittenti sovrani".

Emendamento 268
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) un soggetto pubblico che non è emittente di un'obbligazione sovrana come specificato al punto 13;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 269
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***designate altrimenti dagli Stati membri*** ai fini del controllo dell'applicazione del presente regolamento;	(c) ***l'ESMA*** ai fini del controllo dell'applicazione del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

L'ESMA dispone di un mandato di vigilanza diretta ai sensi del presente regolamento. L'emendamento si applica orizzontalmente in tutto il testo.

Emendamento 270
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 22 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) un soggetto che gestisce un MTF DLT diverso da un'impresa di investimento o da un gestore di mercato, lo Stato membro in cui è registrato il soggetto o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto soggetto non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua sede centrale;

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 271
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) un soggetto che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT diverso da un CSD, lo Stato membro in cui è registrato il gestore o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto gestore non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua sede centrale;

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 272
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a ***200*** milioni di EUR; o	(a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a ***500*** milioni di EUR; o

Or. en

Emendamento 273
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a ***200*** milioni di EUR; o	(a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a ***100*** milioni di EUR; o

Or. en

Emendamento 274
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) obbligazioni convertibili, obbligazioni garantite, obbligazioni societarie, altre obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni, con un'entità dell'emissione inferiore a 500 milioni di EUR.	(b) obbligazioni convertibili, obbligazioni garantite, obbligazioni societarie, ***obbligazioni sovrane,*** altre obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni, con un'entità dell'emissione inferiore a 500 milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 275
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) obbligazioni convertibili, obbligazioni garantite, obbligazioni societarie, altre obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni, con un'entità dell'emissione inferiore a 500 milioni di EUR.	(b) obbligazioni convertibili, obbligazioni garantite, obbligazioni societarie, ***obbligazioni sovrane,*** altre obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni, con un'entità dell'emissione inferiore a 500 milioni di EUR.

Or. en

Motivazione

Inclusione delle obbligazioni sovrane nell'ambito di applicazione del regime pilota.

Emendamento 276
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) obbligazioni convertibili, obbligazioni garantite, obbligazioni societarie, altre obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni, con un'entità dell'emissione inferiore a 500 milioni di EUR.	(b) obbligazioni convertibili, ***obbligazioni sovrane,*** obbligazioni garantite, obbligazioni societarie, altre obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni, con un'entità dell'emissione inferiore a 500 milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 277
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) obbligazioni convertibili, obbligazioni garantite, obbligazioni societarie, altre obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni, con un'entità dell'emissione inferiore a ***500*** milioni di EUR.	(b) obbligazioni convertibili, obbligazioni garantite, obbligazioni societarie, altre obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni, con un'entità dell'emissione inferiore a ***250*** milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 278
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) quote di ETF DLT, quote di OICVM che investono nei tipi di strumenti di cui alle lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 279
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) quote di ETF DLT, che investono nei tipi di strumenti di cui alle lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 280
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) quote di ETF DLT, con un'entità dell'emissione inferiore a 500 milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 281
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) quote di organismi d'investimento collettivo, con un'entità dell'emissione inferiore a 500 milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 282
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT non ammette alla negoziazione obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT, o un'impresa di investimento o un gestore del mercato a cui è consentito registrare valori mobiliari DLT in un MTF DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, non registra obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si propone di includere le obbligazioni sovrane quale strumento ammissibile al fine di andare incontro agli Stati membri che desiderano acquisire esperienza nelle infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 283
Jessica Polfjärd, Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT non ammette alla negoziazione obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT, o un'impresa di investimento o un gestore del mercato a cui è consentito registrare valori mobiliari DLT in un MTF DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, non registra obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 284
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT non ammette alla negoziazione obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT, o un'impresa di investimento o un gestore del mercato a cui è consentito registrare valori mobiliari DLT in un MTF DLT,	***soppresso***

conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, non registra obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 285
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT non ammette alla negoziazione obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT, o un'impresa di investimento o un gestore del mercato a cui è consentito registrare valori mobiliari DLT in un MTF DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, non registra obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Inclusione delle obbligazioni sovrane nell'ambito di applicazione del regime pilota.

Emendamento 286
Gunnar Beck, Maximilian Krah

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT non ammette alla negoziazione obbligazioni sovrane a norma del presente	2. Un'impresa di investimento***, un emittente di cripto-attività,*** o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT non ammette alla negoziazione obbligazioni

regolamento. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT, o un'impresa di investimento o un gestore del mercato a cui è consentito registrare valori mobiliari DLT in un MTF DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, non registra obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento.	sovrane a norma del presente regolamento. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT, o un'impresa di investimento o un gestore del mercato a cui è consentito registrare valori mobiliari DLT in un MTF DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, non registra obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 287
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il*** valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati ***in un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT non supera*** i 2,5 miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT non ***supera*** i 2,5 miliardi di EUR.	3. ***Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT può ammettere nuovi titoli fino a quando il*** valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati ***non raggiunge*** i 2,5 miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, ***può ammettere nuovi titoli finché*** il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT non ***raggiunge*** i 2,5 miliardi di EUR.

Or. en

Emendamento 288
Gunnar Beck, Maximilian Krah

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT non supera i 2,5 miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT non supera i 2,5 miliardi di EUR.	3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT non supera i 2,5 miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati dall'impresa di investimento***, dall'emittente di cripto-attività,*** o dal gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT non supera i 2,5 miliardi di EUR.

Or. en

Emendamento 289
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT non supera i ***2,5*** miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT non supera i ***2,5*** miliardi di EUR.	3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT non supera i ***7,5*** miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT non supera i ***7,5*** miliardi di EUR.

Or. en

Motivazione

Pur sostenendo le soglie proposte dalla Commissione, riteniamo che la soglia di 2,5 miliardi del valore di mercato totale sia bassa se si considera che potrebbe essere raggiunta, ad esempio, con l'emissione di 5 obbligazioni da 500 milioni. In tale contesto e per consentire agli operatori di mercato più grandi che possiedono il capitale necessario per sperimentare

più progetti, proponiamo di aumentare il valore di mercato totale a 7,5 miliardi.

Emendamento 290
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT non supera i 2,5 miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati ***dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato*** che gestisce l'MTF DLT non supera i 2,5 miliardi di EUR.	3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT non supera i 2,5 miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati ***dal soggetto*** che gestisce l'MTF DLT non supera i 2,5 miliardi di EUR.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 291
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Pedro Marques

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT non supera i ***2,5*** miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati dall'impresa di	3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT non supera i ***2*** miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati dall'impresa di

investimento o dal gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT non supera i ***2,5*** miliardi di EUR.	investimento o dal gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT non supera i ***2*** miliardi di EUR.

Or. en

Emendamento 292
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT non supera ***i 2,5*** miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT non supera ***i 2,5*** miliardi di EUR.	3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT non supera ***1,5*** miliardi di EUR. Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT non supera ***1,5*** miliardi di EUR.

Or. en

Emendamento 293
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga, sono escluse dal calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 3 le obbligazioni societarie emesse da emittenti la cui capitalizzazione di mercato non supera 1 miliardo di EUR al momento della loro emissione.

Or. en

Motivazione

Ulteriore flessibilità per promuovere il finanziamento delle PMI attraverso il regime pilota, in linea con la soglia per la ricerca delle PMI nell'ambito del pacchetto sulla ripresa dei mercati dei capitali.

Emendamento 294
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) determinato quotidianamente dal ***CSD, dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato interessati***; e	(a) determinato quotidianamente dal ***soggetto interessato***; e

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 295
Gunnar Beck, Maximilian Krah

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) determinato quotidianamente dal CSD, dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato interessati; e	(a) determinato quotidianamente dal CSD, dall'impresa di investimento**,** ***dall'emittente di cripto-attività*** o dal gestore del mercato interessati; e

Or. en

Emendamento 296
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT comunicato a norma del paragrafo 1 raggiunga i ***2,25*** miliardi di EUR, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT in questione, o il CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT interessato, attiva la strategia di transizione di cui all'articolo 6, paragrafo 6. Nella relazione mensile essi notificano all'autorità competente l'attivazione della loro strategia di transizione e l'orizzonte temporale di quest'ultima.	Qualora il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT comunicato a norma del paragrafo 1 raggiunga i ***3,5*** miliardi di EUR, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT in questione, o il CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT interessato, attiva la strategia di transizione di cui all'articolo 6, paragrafo 6. Nella relazione mensile essi notificano all'autorità competente l'attivazione della loro strategia di transizione e l'orizzonte temporale di quest'ultima.

Or. en

Emendamento 297
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT comunicato a norma del paragrafo 1 raggiunga i ***2,25*** miliardi di EUR, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT in questione, o il CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT interessato, attiva la strategia di transizione di cui all'articolo 6, paragrafo 6. Nella relazione mensile essi notificano all'autorità competente l'attivazione della loro strategia di transizione e l'orizzonte temporale di quest'ultima.	Qualora il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT comunicato a norma del paragrafo 1 raggiunga i ***1,25*** miliardi di EUR, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT in questione, o il CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT interessato, attiva la strategia di transizione di cui all'articolo 6, paragrafo 6. Nella relazione mensile essi notificano all'autorità competente l'attivazione della loro strategia di transizione e l'orizzonte temporale di quest'ultima.

Or. en

Emendamento 298
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente interessata può autorizzare l'infrastruttura di mercato DLT in questione a continuare a operare fino a quando il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT comunicati a norma del paragrafo 1 raggiunga i 2,75 miliardi di EUR, a condizione che tale margine di manovra sia richiesto dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT interessata e che sia oggettivamente necessario per l'attuazione ordinata della strategia di transizione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 299
Chris MacManus
a nome del gruppo della Sinistra

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente interessata può autorizzare l'infrastruttura di mercato DLT in questione a continuare a operare fino a quando il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT comunicati a norma del paragrafo 1 raggiunga ***i 2,75*** miliardi di EUR, a condizione che tale margine di manovra sia richiesto dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT interessata e che sia oggettivamente necessario per l'attuazione ordinata della strategia di transizione.	L'autorità competente interessata può autorizzare l'infrastruttura di mercato DLT in questione a continuare a operare fino a quando il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT comunicati a norma del paragrafo 1 raggiunga ***1,75*** miliardi di EUR, a condizione che tale margine di manovra sia richiesto dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT interessata e che sia oggettivamente necessario per l'attuazione ordinata della strategia di transizione.

Or. en

Emendamento 300
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un MTF DLT è soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 2014/600, ***a meno che*** l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT:	1. Un MTF DLT è soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE***, tranne che in relazione a un'esenzione concessa in conformità al paragrafo 1 bis (nuovo),*** e del regolamento (UE) n. 2014/600, ***e inoltre laddove*** l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT:

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che si applicano tutti i requisiti salvo la possibile deroga alla direttiva MiFID di cui al paragrafo successivo.

Emendamento 301
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un MTF DLT è soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE ***e*** del regolamento (UE) n. 2014/600***,*** a meno che l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT:	1. Un MTF DLT è soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE***,*** del regolamento (UE) n. 2014/600 ***e di qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile in materia di servizi finanziari*** a meno che l'impresa di investimento o il gestore del

mercato che gestisce l'MTF DLT:

Or. en

Emendamento 302
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un MTF DLT ***è soggetto*** a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 2014/600, a meno che l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT:	1. Un MTF DLT ***e il relativo gestore sono soggetti*** a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 2014/600, a meno che l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT:

Or. en

Motivazione

Alcuni requisiti sono applicabili al gestore dell'infrastruttura di mercato.

Emendamento 303
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un MTF DLT è soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 2014/600, a meno che ***l'impresa di investimento o il gestore del mercato*** che gestisce l'MTF DLT:	1. Un MTF DLT è soggetto a tutti i requisiti applicabili a un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 2014/600, a meno che ***il soggetto*** che gestisce l'MTF DLT:

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 304
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) abbia chiesto un'esenzione a norma del paragrafo 2 o della direttiva (UE) .../... [53] e l'abbia ottenuta dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica ai sensi dell'articolo 7; e	***soppresso***

[53] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596, - - COM(2020)596.

Or. en

Emendamento 305
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Su sua richiesta, un'impresa di investimento o un gestore di mercato che gestisce un MFT DLT può essere esentato dall'ESMA dall'applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2014/65/UE (MiFID) e autorizzato, in base alle norme che

disciplinano l'accesso di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE (MiFID) e per un massimo di quattro anni, ad ammettere persone fisiche all'MTF DLT come membri o partecipanti, a condizione che tali persone soddisfino i seguenti requisiti:

(a) godano di buona reputazione e siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità;

(b) dispongano di un livello sufficiente di capacità, competenza ed esperienza di negoziazione, compresa la conoscenza della negoziazione e del funzionamento della DLT; e

(c) abbiano dato il consenso informato per essere inclusi nel regime pilota e siano adeguatamente informati della sua natura sperimentale e dei potenziali rischi ad esso associati.

Laddove l'ESMA conceda l'esenzione di cui al primo comma, può imporre ulteriori misure di protezione degli investitori per la protezione delle persone fisiche ammesse come membri o partecipanti all'MTF DLT. Tali misure sono proporzionate al profilo di rischio dei partecipanti o dei membri.

Or. en

Motivazione

L'esenzione dalla direttiva MiFID è inserita nel presente regolamento, anziché tramite una modifica ad hoc di tale direttiva.

Emendamento 306
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

1 ter. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

(a) i criteri di valutazione dell'idoneità e della correttezza delle persone fisiche dal punto di vista dell'antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo;

(b) i criteri di valutazione della capacità, della competenza e dell'esperienza richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, e dell'articolo 5, paragrafo 4;

(c) le misure di tutela degli investitori di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 307
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Su sua richiesta, ***un'impresa di investimento o un gestore del mercato*** che gestisce un MTF DLT può essere autorizzato ad ammettere alla negoziazione valori mobiliari DLT non registrati presso un CSD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, ma registrati nel ***registro distribuito dell'MTF*** DLT.	2. Su sua richiesta, ***un soggetto*** che gestisce un MTF DLT può essere autorizzato ad ammettere alla negoziazione valori mobiliari DLT non registrati presso un CSD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, ma registrati nel DLT ***utilizzato dall'MTF DLT***.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori e neutralità tecnologica in relazione alle DLT proprietarie e pubbliche.

Emendamento 308
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Su sua richiesta, un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT può essere autorizzato ad ammettere alla negoziazione valori mobiliari DLT non registrati presso un CSD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, ma registrati nel registro distribuito ***dell'MTF*** DLT.	2. Su sua richiesta, un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT può essere autorizzato ad ammettere alla negoziazione valori mobiliari DLT non registrati presso un CSD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, ma registrati nel registro distribuito ***utilizzato dall'MTF*** DLT.

Or. en

Emendamento 309
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che chiede un'esenzione a norma del paragrafo 1 propone misure compensative per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui è richiesta l'esenzione e assicura quanto meno:	***Un soggetto*** che chiede un'esenzione a norma del paragrafo 1 propone misure compensative per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui è richiesta l'esenzione e assicura quanto meno:

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 310
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) che l'MTF DLT tenga registrazioni che consentano ***all'impresa di investimento o al gestore del mercato*** che gestisce l'MTF DLT, senza ritardo e in un determinato momento, di separare i valori mobiliari DLT di un membro, partecipante, emittente o cliente da quelli di qualsiasi altro membro, partecipante, emittente o cliente.	(c) che l'MTF DLT tenga registrazioni che consentano ***al soggetto*** che gestisce l'MTF DLT, senza ritardo e in un determinato momento, di separare i valori mobiliari DLT di un membro, partecipante, emittente o cliente da quelli di qualsiasi altro membro, partecipante, emittente o cliente.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 311
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) che le operazioni dell'MTF DLT non influiscano sulle operazioni e sulla solidità di qualsiasi altro MTF gestito dall'operatore dell'MTF DLT, ad esempio quando uno o più soggetti partecipano sia a un MTF ordinario sia a un MTF DLT gestito dallo stesso operatore. In tali circostanze, il gestore dell'MTF DLT spiega chiaramente i rischi relativi all'insolvenza e al carattere definitivo del

	regolamento a cui sono esposti i suoi partecipanti, nonché le eventuali misure che sono state adottate per attenuare tali rischi.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di incorporare la seconda osservazione del punto 3.4 del parere della BCE sul regime pilota per le DLT, del 28 aprile, al fine di prevedere MTF DLT di "separazione" qualora il loro gestore gestisca anche altri MTF.

Emendamento 312
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove l'MTF DLT non abbia presentato alcuna richiesta di esenzione a norma del primo comma, i valori mobiliari DLT sono registrati tramite scrittura contabile presso un CSD o ***nel*** registro distribuito ***di*** un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT.	Laddove l'MTF DLT non abbia presentato alcuna richiesta di esenzione a norma del primo comma, i valori mobiliari DLT sono registrati tramite scrittura contabile presso un CSD o ***in un*** registro distribuito ***utilizzato da*** un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT.

Or. en

Emendamento 313
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove ***l'***MTF DLT non abbia presentato alcuna richiesta di esenzione a norma del primo comma, i valori mobiliari DLT sono registrati tramite scrittura contabile presso un CSD o nel registro distribuito di un CSD che gestisce un ***sistema di***	Laddove ***il gestore dell'***MTF DLT non abbia presentato alcuna richiesta di esenzione a norma del primo comma, i valori mobiliari DLT sono registrati tramite scrittura contabile presso un CSD o nel registro distribuito di un CSD che gestisce

regolamento titoli DLT.	un ***SSS*** DLT.

Or. en

Motivazione

La richiesta di esenzione è effettuata dal gestore dell'MTF DLT di cui al primo comma (e non dall'MTF DLT).

Emendamento 314
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora abbia chiesto ***un'esenzione*** a norma del paragrafo 2, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF DLT assicura, mediante procedure e dispositivi efficaci, che l'MTF DLT:	3. Qualora abbia chiesto ***un'autorizzazione*** a norma del paragrafo 2, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF DLT ***garantisce il rispetto di tutti i requisiti applicabili a un CSD che gestisce una DLT ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 con modalità che siano commisurate alla natura, alla portata e ai rischi della sua attività e*** assicura, mediante procedure e dispositivi efficaci, che l'MTF DLT:

Or. en

Motivazione

Garantire un adeguato allineamento con le garanzie applicate ai servizi dei CSD ai sensi della legislazione dell'Unione e preservare condizioni di parità tra le diverse infrastrutture di mercato DLT. Cfr. anche il parere della BCE.

Emendamento 315
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora abbia chiesto un'esenzione a norma del paragrafo 2, ***l'impresa di investimento o il gestore del mercato*** che gestisce un MTF DLT assicura, mediante procedure e dispositivi efficaci, che l'MTF DLT:	3. Qualora abbia chiesto un'esenzione a norma del paragrafo 2, ***il soggetto*** che gestisce un MTF DLT assicura, mediante procedure e dispositivi efficaci, che l'MTF DLT:

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 316
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) provveda a che il numero di valori mobiliari DLT, in un'emissione o parte di essa, ammessi dall'impresa di investimento o dal gestore di mercato che gestisce ***l'MTF*** DLT sia pari alla somma dei valori mobiliari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nella DLT in un determinato momento;	(a) provveda***, conformemente all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 909/2014,*** a che il numero di valori mobiliari DLT, in un'emissione o parte di essa, ammessi dall'impresa di investimento o dal gestore di mercato che gestisce ***il TSS*** DLT sia pari alla somma dei valori mobiliari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nella DLT in un determinato momento;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a tenere conto di un suggerimento formulato nel parere della BCE. La preoccupazione sollevata dalla BCE riguardo alla disparità di condizioni tra un MTF DLT che fornisce servizi di CSD di base e l'SSS DLT viene affrontata con l'introduzione del concetto di TSS DLT. È tuttavia importante chiarire ulteriormente in questo articolo che i requisiti sulla fornitura di servizi di CSD di base da parte di un gestore di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbero essere allineati alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 317
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) provveda a che il numero di valori mobiliari DLT, in un'emissione o parte di essa, ammessi dall'impresa di investimento o dal gestore di mercato che gestisce l'MTF DLT sia pari alla somma dei valori mobiliari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nella DLT in un determinato momento;	(a) provveda***, conformemente all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 909/2014,*** a che il numero di valori mobiliari DLT, in un'emissione o parte di essa, ammessi dall'impresa di investimento o dal gestore di mercato che gestisce l'MTF DLT sia pari alla somma dei valori mobiliari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nella DLT in un determinato momento;

Or. en

Motivazione

Conformemente al parere della BCE.

Emendamento 318
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) provveda a che il numero di valori mobiliari DLT, in un'emissione o parte di essa, ammessi ***dall'impresa di investimento o dal gestore di mercato*** che gestisce l'MTF DLT sia pari alla somma dei valori mobiliari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nella DLT in un determinato momento;	(a) provveda a che il numero di valori mobiliari DLT, in un'emissione o parte di essa, ammessi ***dal soggetto*** che gestisce l'MTF DLT sia pari alla somma dei valori mobiliari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nella DLT in un determinato momento;

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 319
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) fornisca informazioni chiare, precise e tempestive in relazione al regolamento delle operazioni, compreso il carattere definitivo del regolamento, definendo il momento a partire dal quale gli ordini di trasferimento o altre istruzioni pre-identificate non possono essere revocati da un membro, partecipante, emittente o cliente;	(d) fornisca***, conformemente all'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014,*** informazioni chiare, precise e tempestive in relazione al regolamento delle operazioni, compreso il carattere definitivo del regolamento, definendo il momento a partire dal quale gli ordini di trasferimento o altre istruzioni pre-identificate non possono essere revocati da un membro, partecipante, emittente o cliente;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a tenere conto di un suggerimento formulato nel parere della BCE. La preoccupazione sollevata dalla BCE riguardo alla disparità di condizioni tra un MTF DLT che fornisce servizi di CSD di base e l'SSS DLT viene affrontata con l'introduzione del concetto di TSS DLT. È tuttavia importante chiarire ulteriormente in questo articolo che i requisiti sulla fornitura di servizi di CSD di base da parte di un gestore di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbero essere allineati alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 320
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) fornisca informazioni chiare, precise e tempestive in relazione al	(d) fornisca***, conformemente all'articolo 39, paragrafo 5, del***

regolamento delle operazioni, compreso il carattere definitivo del regolamento, definendo il momento a partire dal quale gli ordini di trasferimento o altre istruzioni pre-identificate non possono essere revocati da un membro, partecipante, emittente o cliente;	***regolamento (UE) n. 909/2014,*** informazioni chiare, precise e tempestive in relazione al regolamento delle operazioni, compreso il carattere definitivo del regolamento, definendo il momento a partire dal quale gli ordini di trasferimento o altre istruzioni pre-identificate non possono essere revocati da un membro, partecipante, emittente o cliente;

Or. en

Motivazione

Conformemente al parere della BCE.

Emendamento 321
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) fornisca informazioni chiare, precise e tempestive in relazione al regolamento delle operazioni, compreso il carattere definitivo del regolamento, definendo il momento a partire dal quale gli ordini di trasferimento o altre istruzioni pre-identificate non possono essere revocati da un membro, partecipante, emittente o cliente;	(d) fornisca informazioni chiare, precise e tempestive in relazione al regolamento delle operazioni, compreso il carattere definitivo del regolamento, definendo il momento a partire dal quale gli ordini di trasferimento o altre istruzioni pre-identificate non possono essere revocati da un membro, partecipante, emittente o cliente***, conformemente all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014***;

Or. en

Emendamento 322
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento ***dei pagamenti*** può essere effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.	Il regolamento ***della componente pagamento*** può essere effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.

Or. en

Emendamento 323
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta; e	Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta***. Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta elettronica per la componente pagamento, i partecipanti a un MTF DLT possono aprire conti direttamente con la MTF DLT allo scopo di regolare la componente pagamento utilizzando token di moneta elettronica, o in alternativa l'MTF DLT e i suoi partecipanti possono aprire un conto presso una terza parte che fornisce servizi relativi ai token di moneta elettronica. In tali casi, l'MTF DLT o la terza parte è l'emittente dei token di moneta elettronica e assicura che il regolamento della componente pagamento avvenga utilizzando token di moneta elettronica. Poiché i token di moneta elettronica possono essere emessi solo da enti creditizi o istituti di moneta elettronica ai sensi del regolamento***

	n. 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività, l'esenzione prevista dal presente regolamento per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR) relative al regolamento in contanti non esenta un MTF DLT, o una terza parte che emette token di moneta elettronica e regola la componente pagamento delle operazioni relative ai titoli attraverso i propri conti, dai requisiti di licenza ai sensi del regolamento n. 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività; e

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale. Si suggerisce, inoltre, di recepire il punto 3.3.7 del parere della BCE sul regime pilota per le DLT, del 28 aprile, per quanto riguarda il regolamento in token di moneta elettronica.

Emendamento 324
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, ***l'impresa di investimento o il gestore del mercato*** che gestisce l'MTF DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta; e	Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, ***il soggetto*** che gestisce l'MTF DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta; e

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 325
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) previene o, se non è possibile, affronta il problema dei mancati regolamenti.	(g) previene o, se non è possibile, affronta il problema dei mancati regolamenti***, conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, mutatis mutandis***.

Or. en

Emendamento 326
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) previene o, se non è possibile, affronta il problema dei mancati regolamenti.	(g) previene o, se non è possibile, affronta il problema dei mancati regolamenti***, conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione***[1 bis].

	[1 bis] ***Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).***

Or. en

Motivazione

Conformemente al parere della BCE.

Emendamento 327
Johan Van Overtveldt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) previene o, se non è possibile, affronta il problema dei mancati regolamenti.	(g) previene o, se non è possibile, affronta il problema dei mancati regolamenti***, conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 e al regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione****. _____ * ***Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a tenere conto di un suggerimento formulato nel parere della BCE. La preoccupazione sollevata dalla BCE riguardo alla disparità di condizioni tra un MTF DLT che fornisce servizi di CSD di base e l'SSS DLT viene affrontata con l'introduzione del concetto di TSS DLT. È tuttavia importante chiarire ulteriormente in questo articolo che i requisiti sulla fornitura di servizi di CSD di base da parte di un gestore di un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbero essere allineati alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014.

Emendamento 328
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora ***un'impresa di investimento o un gestore del mercato*** che gestisce un MTF DLT richieda un'esenzione a norma del paragrafo 2 o della direttiva (UE) .../... [54], deve comunque dimostrare che l'esenzione richiesta è:	4. Qualora ***un soggetto*** che gestisce un MTF DLT richieda un'esenzione a norma del paragrafo 2 o della direttiva (UE) .../... [54], deve comunque dimostrare che l'esenzione richiesta è:
[54] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.	[54] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 329
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) limitata all'MTF DLT e non estesa ad altri MTF gestiti da tale ***impresa di investimento o gestore del mercato***.	(b) limitata all'MTF DLT e non estesa ad altri MTF gestiti da tale ***soggetto***.

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota a nuovi operatori.

Emendamento 330
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Un soggetto che non è sottoposto a tutti i requisiti applicabili a un MTF ai sensi della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 2014/600 al momento della domanda di autorizzazione specifica può presentare domanda conformemente ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Le autorità competenti mettono in atto procedure specifiche per i soggetti che non sono sottoposti a tutti i requisiti applicabili a un MTF ai sensi della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 2014/600 al momento della loro domanda.

Or. en

Motivazione

Procedura accelerata per i soggetti non regolamentati come MTF al momento della domanda.

Emendamento 331
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT è soggetto ai requisiti applicabili a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, a meno che tale CSD:	1. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT è soggetto ai requisiti applicabili a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 ***e di qualsiasi altra normativa dell'Unione applicabile in materia di servizi finanziari***, a meno che tale CSD:

Or. en

Emendamento 332
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un ***CSD*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT è soggetto ai requisiti applicabili a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, a meno che tale ***CSD***:	1. Un ***soggetto*** che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT è soggetto ai requisiti applicabili a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, a meno che tale ***soggetto***:

Or. en

Motivazione

Apertura del regime pilota.

Emendamento 333
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 e si attenga alle eventuali misure compensative supplementari che l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica ritenga opportune per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui si richiede l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e/o la stabilità finanziaria.	(c) soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 e si attenga alle eventuali misure compensative supplementari che l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica ***o l'ESMA, previa consulenza dell'autorità nazionale competente,*** ritenga opportune per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui si richiede l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e/o la stabilità finanziaria.

Or. en

Emendamento 334
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 e si attenga alle eventuali misure compensative supplementari che l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica ritenga opportune per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui si richiede l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e/o la stabilità finanziaria.	(c) soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 e si attenga alle eventuali misure compensative ***o correttive*** supplementari che ***l'ESMA o*** l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica ritenga opportune per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui si richiede l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e/o la stabilità finanziaria.

Or. en

Motivazione

L'ESMA dovrebbe essere menzionata nel contesto del ruolo rafforzato proposto.